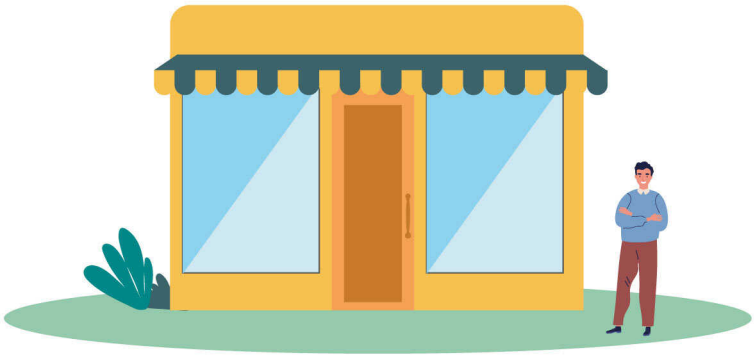

ATTIVA CREA DISTRIBUISCI!

Il presente Set Informativo del Modulo PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - edizione 17.10.2026 si compone di:

- **DIP Modulo Protezione dell'Attività**
- **DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività**
- **Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività**

Proteggi la tua attività con…

- **Prevenzione e Assistenza, ai locali, alle persone**, al titolare, diverse formule e formati tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per **prevenire i problemi** o **risolverli velocemente**.

- **IN SOLIDITÀ**, la protezione economica in caso di danni ai beni aziendali a causa di Incendio, Esplosione, Scoppio, eventi straordinari e impianti, eventi atmosferici, calamità naturali ed eventi catastrofali.

- **IN GUARDIA**, la protezione furto all'interno dei locali dell'esercizio ma anche la tutela da scippo e rapina all'esterno degli stessi.

- **IN CONTINUITÀ**, per avere subito a tua disposizione **soluzioni per riprendere prontamente l'attività dopo un danno** che l'ha bloccata.

Scopri la Protezione dell'attività di ATTIVA Commercio nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni, Danni da interruzione di esercizio, Assistenza

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. **Prodotto: ATTIVA Commercio**
Modulo Protezione dell'Attività

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Il Modulo Protezione dell'Attività del prodotto ATTIVA Commercio è destinato all'assicurazione di persone fisiche, imprese e altri enti che svolgono un'attività di servizio per i rischi di danni ai beni, compreso il rischio della connessa interruzione di esercizio e Assistenza

Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA

✓ **ASSISTENZA AI LOCALI**
Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze relative ai locali in cui l'Assicurato svolge l'attività di servizio: Invio di un idraulico per interventi di emergenza; Interventi di emergenza per danni d'acqua; Invio di un elettricista per interventi di emergenza; Fornitura temporanea di energia elettrica; Invio di un fabbro per interventi di emergenza; Invio di un serrandista in caso di emergenza; Invio di un frigorista per interventi di emergenza; Invio di un vetraio nelle 24 h; Invio di una impresa di pulizie; Invio di un sorvegliante.

✓ **ASSISTENZA ALLE PERSONE NEI LOCALI**
Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze che riguardano eventuali persone presenti nei locali: Consulenza medica; Invio di un medico in Italia; Invio di un'autoambulanza in Italia.
È inoltre prevista la seguente opzione con pagamento di un Premio aggiuntivo:

✓ **ASSISTENZA AL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ**
Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze che riguardano il titolare dell'attività: Invio di un infermiere a domicilio; Invio di un fisioterapista a domicilio; Invio di un collaboratore domestico; Rientro anticipato.

La Garanzia è denominata:
- Assistenza Start, se sono attivi i primi due gruppi di Prestazioni
- Assistenza Plus, se è attiva anche l'integrazione opzionale.

SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI
La copertura base INCENDIO E ALTRI EVENTI comprende:
✓ i Danni materiali e diretti ai beni assicurati da Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, Implosione, onda sonica, caduta di aeromobili e veicoli spaziali, sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto, urto di veicoli, rovina di ascensori e montacarichi;
✓ le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro e per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite o danneggiate solo in parte dal Sinistro;
✓ le maggiori spese sostenute per la riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building);

Beni che possono essere assicurati
Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le seguenti Partite: "Immobile"; "Attrezzatura e Arredamento"; "Merci"
Se acquistata la Partita "Merci" o la "Partita "Attrezzatura e Arredamento", sono compresi anche: Valori, Archivi, Supporti Dati e Oggetti personali di proprietà del Contraente e suoi dipendenti.
In alternativa alle Partite "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci", può essere assicurata un'unica Partita per Attrezzatura, Arredamento e Merci nella forma a Primo Rischio Assoluto.
In aggiunta, possono essere assicurate anche le seguenti Partite: "Impianti di energia rinnovabile"; "Lastre".
Con il pagamento di un Premio aggiuntivo
- la copertura può essere estesa a: Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; Guasti macchine;
- possono essere attivate anche le seguenti Garanzie accessorie:
  Rischio locativo; Ricorso terzi; Perdita di affitti
  EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI: Eventi sociopolitici; Fenomeni elettrici; Acqua condotta; Perdite occulte d'acqua; Spese di ricerca e riparazione acqua condotta; Traboccamento d'acqua per otturazione e rigurgito delle fognature; Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per otturazione e rigurgito delle fognature; Spese di ricerca senza danno materiale diretto; Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita di gas; Fuoriuscita d'acqua da apparecchi elettrodomestici.
  EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI: Eventi atmosferici (vento e grandine); Grandine sui fragili; Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici; Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati; Sovraccarico neve, Sovraccarico neve estesa.
- È prevista la seguente ulteriore opzione per ampliare la copertura: Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile.

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA
✗ **Le Prestazioni non operano per i Sinistri provocati da**: dolo dell'Assicurato; alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici che hanno caratteristiche di calamità naturali; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di terrorismo; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
✗ **Le Prestazioni a protezione delle persone nei locali e del titolare dell'attività non operano in caso di Infortuni causati da** ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o **sofferti in conseguenza di** alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e relative prove e allenamenti; attività sportive svolte a titolo professionale **e in caso di Malattie che derivano da epidemie/pandemie già in atto o già note.**

SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI
Sono esclusi i danni:
✗ **accaduti in occasione di:** un'insurrezione; Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate; Esplosione o emanazione di calore o radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche (la copertura, tuttavia, opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi);
✗ **causati da:** maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine; Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane; atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse;
✗ **causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
✗ **di smarrimento o sottrazione in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;**
✗ **alla macchina o all'impianto in cui si è verificato uno Scoppio o un'Implosione determinati da usura, corrosione o difetti di materiale;**
✗ **da Atto Cyber o Incidente Cyber** che produce interferenze, compromette la Disponibilità di Macchine elettroniche o di altri beni senza causare un Danno materiale e diretto agli stessi.

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI DI LEGGE - formula per le attività di servizio soggette all'obbligo di legge
✗ **Sono esclusi dalla copertura assicurativa** i beni immobili:
- costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso edilizio, anche sorto successivamente alla data di costruzione e i beni in essi contenuti;
- per i quali, al momento del Sinistro, risulta rigettata la pratica di sanatoria o condono che risultava in corso al momento della sottoscrizione del contratto;
- che sono in costruzione o già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi previsti dalla Garanzia.

✗ **Sono esclusi i danni: che sono conseguenza diretta** del comportamento attivo dell'uomo; **a terzi** provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; **conseguenza diretta o indiretta di** atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche; inquinamento o contaminazione; **di** smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti; **da** mancata o anormale distribuzione di energia, se non sono diretta conseguenza degli eventi assicurati sulle cose assicurate; **che conseguono, in tutto o in parte a:** perdita o alterazione della funzionalità di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata; utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni.

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI DI LEGGE - formula per le attività di servizio soggette all'obbligo di legge

La copertura comprende:

- ✓ i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Sisma, Alluvione Inondazione, Esondazione, Frana.
- ✓ le spese di riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).
- ✓ se attiva anche la sezione In solidità – Danni ai beni, le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro;
- ✓ per i Terreni le sole spese sostenute per sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella precedente al Sinistro.

Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le seguenti Partite: "Fabbricato"; "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"; "Terreni".

Se presente la Partita "Fabbricato" o la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", può inoltre essere attivata la Partita "Rimanenze", che comprende Arredamento (inclusi Archivi) e Merci. Se presente anche una tra le Partite "Attrezzatura e Arredamento" o "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto" della Garanzia Incendio e altri eventi, nella Partita "Rimanenze" sono compresi, a Primo Rischio assoluto e con gli stessi limiti, anche i Valori.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, se presente anche la sezione In solidità – Danni ai beni, possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: Allagamento e Bombe d'acqua; Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better).

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI - formula per le attività di servizio non soggette all'obbligo di legge

Attivabile in presenza della sezione In solidità – Danni ai beni.

La copertura base comprende:

- ✓ i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Sisma
- ✓ le spese di riparazione o ricostruzione del Fabbricato con Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).
- ✓ le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro.

Con il pagamento di un Premio aggiuntivo

- può essere attivata la copertura per il rischio Alluvione, Inondazione, Esondazione
- se attivata la copertura per Alluvione, Inondazione, Esondazione, possono essere attivate, anche le seguenti ulteriori coperture,
  - Frana
  - Allagamento e Bombe d'acqua
  - Spese di ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento (Build Back Better), che si estende anche ad Allagamento e Bombe d'acqua, se attivata anche tale copertura.

Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le seguenti Partite: "Fabbricato" e "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura".

Se presente la Partita "Fabbricato" o la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", può inoltre essere attivata la Partita "Rimanenze", che comprende Arredamento (inclusi Archivi) e Merci. Se presente anche una tra le Partite "Attrezzatura e Arredamento" o "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto" della Garanzia Incendio e altri eventi, nella Partita "Rimanenze" sono compresi, a Primo Rischio assoluto e con gli stessi limiti, anche i Valori.

SEZIONE IN GUARDIA – FURTO

La copertura comprende i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- ✓ Furto commesso con diverse modalità di violazione o aggiramento delle difese dei locali che contengono i beni assicurati;
- ✓ Rapina avvenuta nei locali che contengono i beni assicurati;
- ✓ Furto e Rapina che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- ✓ Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati ai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina, o nel tentativo di commetterli.

Beni che possono essere assicurati

Può essere assicurata la Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento". Sono compresi Archivi e Supporti di Dati, Valori e Oggetti personali

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: Furto e Rapina su Portavalori; Impianti fissi all'aperto.

SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Prevede le seguenti Garanzie, attive o attivabili in presenza di altre Garanzie della sezione In solidità – Danni ai beni (Garanzie di riferimento):

- ✓ Diaria da interruzione dell'attività
- ✓ Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici
- ✓ Indennità aggiuntiva per forzata inattività
- ✓ Danni indiretti
- ✓ Maggiori spese
- ✓ Maggiori spese da Furto

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI - formula per le attività di servizio non soggette all'obbligo di legge

- ✗ **Sono esclusi dalla copertura assicurativa** i beni immobili:
  - costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso edilizio, anche sorto successivamente alla data di costruzione e i beni in essi contenuti;
  - per i quali, al momento del Sinistro, risulta rigettata la pratica di sanatoria o condono che risultava in corso al momento della sottoscrizione del contratto;
  - che sono in costruzione o già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi previsti dalla Garanzia.
- ✗ **Sono esclusi i danni: che sono conseguenza diretta** del comportamento attivo dell'uomo; **a terzi** provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; **conseguenza diretta o indiretta di** atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche; inquinamento o contaminazione; **di** smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti; **da** mancata o anormale distribuzione di energia, se non sono diretta conseguenza degli eventi assicurati sulle cose assicurate; **che conseguono, in tutto o in parte a:** perdita o alterazione della funzionalità di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata; utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni.

SEZIONE IN GUARDIA - FURTO

Sono esclusi i danni:

- ✗ **che si verificano in occasione di** terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, trombe d'aria, mareggiate; atti di Guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione o in occasione di Esplosione, emanazione di calore, radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche; confische e requisizioni (la copertura opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi);
- ✗ **di** smarrimento o sottrazione dei beni assicurati **in occasione di** Incendio, Esplosione o Scoppio
- ✗ **da** anormale distribuzione di freddo o fuoriuscita di fluido frigorigeno;
- ✗ **determinati o agevolati con dolo o colpa grave da**: Assicurato, persone che abitano con lui o occupano i locali che contengono i beni assicurati o che comunicano con questi, dipendenti di tali soggetti, incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- ✗ **causati ai beni assicurati quando i locali che contengono rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi (8 giorni per denaro e titoli di credito).**

SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Sono esclusi:

- ✗ **Danni da**: dolo o colpa grave dell'Assicurato; tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità; difficoltà dovute a cause esterne; indisponibilità dei mezzi finanziari necessari alla ripresa dell'attività; modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza.
- ✗ **Danni e perdite da misure di prevenzione del contagio da Malattia pandemica o epidemica e Servizi assicurativi connessi a Malattia pandemica o epidemica.**
- ✗ **Danni dovuti a prolungamento ed estensione dell'inattività a causa di** scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità o da difficoltà dovute a cause esterne, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate, mancata tempestiva attività di ripristino delle cose distrutte o danneggiate.

Al Modulo Protezione dell'Attività è inoltre abbinato il servizio di consulenza legale telefonica **PRONTO AVVOCATO**, attivo anche col Modulo Protezione del Patrimonio, per affrontare controversie legali, impostare comunicazioni a controparti e ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione agli immobili in cui si svolge l'attività di servizio.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle Somme assicurate e dei Massimali e Limiti di indennizzo rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.

Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, salvo la Prestazione Rientro anticipato, che può essere fornita anche al di fuori di tali paesi. Sono sempre esclusi i Paesi in stato di guerra dichiarata o di fatto, in cui sono in atto tumulti popolari o dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta.
- ✓ Le Garanzie In solidità - Danni ai beni, In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali (entrambe le formule) e In continuità - Danni da interruzione di esercizio operano per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, che si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Le Garanzie In guardia - Furto operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica Pronto Avvocato opera in Italia e in relazione a normative italiane.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve:**

- Fornire a Generali Italia dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare
- Comunicare in forma scritta a Generali Italia ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del Rischio assicurato e l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.
- In caso di Sinistro con danni ai beni: fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni e, nei 5 giorni successivi; inviare una relazione scritta; denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia (sempre in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi); conservare i residui del Sinistro fino al pagamento del danno; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti e uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati.
- In caso di Sinistro Furto: dimostrare i danni subiti e avvisare i debitori se sono sottratti titoli di credito.
- In caso di Sinistro di responsabilità civile (Garanzie accessorie Ricorso terzi e Rischio locativo): presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia; dare subito notizia a Generali Italia di ogni atto che gli viene notificato tramite Ufficiale Giudiziario; fornire in modo tempestivo le informazioni, le prove, gli atti e i documenti che occorrono alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale: chiamare i numeri telefonici dedicati e fornire le informazioni necessarie.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione ATTIVA Commercio può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, Il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo e Premio delle garanzie possono essere soggetti ad adeguamento annuale in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ATTIVA Commercio decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie di ogni Modulo – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente.

Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorrenza della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. **Le Garanzie Eventi atmosferici e Calamità naturali ed eventi catastrofali (entrambe le formule)**, hanno sempre **durata annuale** e per esse non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio. Tali garanzie **iniziano a operare dopo un periodo iniziale di inefficacia di 15 giorni.**

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ATTIVA Commercio non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie**. Tale facoltà non è prevista per la Garanzia Pronto Avvocato. Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.

Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni** con **comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. **Generali Italia può** inoltre **recedere per Sinistro**, con effetto per tutte le Garanzie attivate del presente Modulo, anche dopo ogni denuncia di Sinistro relativo a una o più di tali Garanzie e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, tramite invio della relativa comunicazione entro tale termine. Se il Sinistro colpisce una Garanzia che non appartiene alla sezione In solidità Eventi naturali – Calamità naturali Eventi catastrofali di legge, il recesso non ha effetto per le Garanzie di tale sezione. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni, Danni da interruzione di esercizio, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ATTIVA Commercio - Modulo Protezione dell'Attività

data di aggiornamento: 17.10.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali e delle Somme assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.
OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO: SEZIONE IN GUARDIA – FURTO: se dichiarata la presenza di impianto di allarme, è applicato uno sconto sul Premio delle Garanzie In guardia – Furto attivate. Lo sconto è maggiore se l'impianto è collegato a Centrale di sorveglianza. Se, per qualunque ragione, al momento del Sinistro l'impianto non è attivo, si applica lo Scoperto del 10% o del 20% (nel caso di impianto collegato a Centrale di sorveglianza).

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA
Le Prestazioni non sono dovute nei casi di seguito indicati. PROTEZIONE DEI LOCALI: **Interventi di emergenza per danni d'acqua** e **Invio idraulico per interventi di emergenza – Impianto idraulico: Sinistri dovuti a** guasto o rottura di rubinetti e tubature mobili; negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dei locali; tracimazione da otturazione da rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili di servizi igienico-sanitari o elettrodomestici. **Invio di un idraulico per interventi di emergenza – Impianti di riscaldamento:** mancanza totale di riscaldamento dovuta a rottura a guasto di tubature e valvole o a ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto; allagamento causato da da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto; guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. **Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore, guasti del cavo di alimentazione a monte del contatore.

SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI
Partita **"Arredamento e Attrezzatura"**: Macchine elettroniche, se assicurate col Modulo Digitale. **Archivi e Supporti informatici:** il valore dei dati in questi contenuti - per Supporti informatici anche i costi di ripristino dei Dati. **Lastre:** danni durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai e rigature. **Guasti macchine:** danni conseguenza naturale dell'uso/funzionamento; indiretti; **da** montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione; danni in occasione di trasferimenti fuori dai locali dell'attività, comprese le operazioni di carico e scarico; **a** tubi e valvole elettroniche, fonti di luce, utensileria e parti accessorie intercambiabili, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi, componenti elettroniche delle apparecchiature, Macchine elettroniche; **conseguenza di** errori di progettazione o di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, occorsi nei primi 12 mesi dall'acquisto dell'apparecchiatura/impianto o se attiva la garanzia contrattuale del costruttore o fornitore. **Ricorso terzi:** danni da inquinamento; **a** coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori, figli dell'Assicurato, componenti della sua famiglia anagrafica, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore legale rappresentante dell'Assicurato o alle persone che sono con loro nei rapporti sopra indicati, società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato; danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene. **Perdita di affitti:** danni da Malattia pandemica o epidemica; ritardi di locazione o di occupazione dei locali ripristinati o nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali. **Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico: danni a** mezzi di proprietà di dipendenti, clienti o fornitori detenuti dall'Assicurato; mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle operazioni; indennizzabili con la Garanzia Ricorso Terzi; danni assicurati con specifica polizza; **da** Fenomeno elettrico, grandine su veicoli all'aperto; indennizzabili in base alla Garanzia Ricorso terzi.

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI: **Eventi sociopolitici:** danni provocati da persone che occupano i Fabbricati per oltre 5 giorni; di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio, ammanchi; avvenuti durante confisca, sequestro o requisizione dei beni o serrata. **Fenomeni elettrici:** danni alle Macchine elettroniche; da usura o carenza di manutenzione; in occasione di montaggi e smontaggino connessi a lavori di manutenzione o revisione durante le operazioni di collaudo o prova; da difetti noti all'Assicurato all'attivazione della Garanzia o di cui deve rispondere il costruttore o il fornitore; a mezzi di trasporto iscritti al PRA. **Acqua condotta:** da umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito di fognatura, rottura di tubazioni per gelo se interrate, installate all'esterno, senza sistema di protezione anticongelamento o impianti di riscaldamento assenti o fermi da più di 72 ore. **Traboccamento d'acqua per otturazione e rigurgito delle fognature:** danni da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica; alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo ai veicoli su gomma o alle Merci che per loro particolari carettistiche non posono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani. **Spese di ricerca senza danno materiale e diretto:** spese di ricerca che derivano da infiltrazione di acqua piovana; gelo a tubazioni o condutture in locali senza impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore; gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato; occlusione o rigurgito di fognature. **Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas:** spese per rendere conformi alle norme di legge gli impianti al servizio dell'Immobile. EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI: **Eventi atmosferici (vento e grandine): danni a** Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari che non derivano da rotture o lesioni di Tetto o pareti; verande e coperture di poggioli, balconi o terrazze, tende esterne, tensostrutture e beni posti sotto gli stessi; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne; Impianti fotovoltaici e solari termici; impianti all'aperto non fissati in modo stabile; capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica, Fabbricati o tettoie aperti su uno o più lati e beni posti sotto gli stessi; lastre di fibrocemento e manufatti in plastica da grandine - **danni da** stillicidio, umidità, Frane, cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso di acqua piovana. **Grandine sui fragili:** danni alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano l'area all'aperto occupata o di pertinenza dell'esercizio. **Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati:** danni da bagnamento ai beni posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati. **Sovraccarico neve: danni da** gelo, valanghe o slavine; **danni in** Fabbricati in abbandono, in costruzione/rifacimento o non conformi alle norme sui sovraccarichi di neve; a tegole e impermeabilizzazioni; **di** deformazione alle strutture portanti in legno; rottura e deformazione delle grondaie; crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici o rottura di antenne e camini se il danno non deriva da crollo totale o parziale del Fabbricato; **a** tende, insegne, installazioni esterne, Fabbricati in legno, in plastica, aperti su uno o più lati o incompleti in chiusure o Serramenti, verande, coperture di poggioli, balconi, terrazze.

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI DI LEGGE

Beni esclusi: beni in leasing già assicurati per gli stessi rischi, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro; boschi, coltivazioni, piante, animali; Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se già assicurati con speciale polizza; aeromobili e natanti. **Sisma: danni da** Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguono a Sisma, in quanto coperti dalla specifica garanzia; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; intervento diretto o indiretto dell'uomo; **danni a** beni che non si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti delle Autorità competenti. **Alluvione, Inondazione, Esondazione: danni da** umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; variazione della falda freatica, Frane, maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo; **danni a** Rimanenze (Arredamento, compresi Archivi e Merci) poste all'aperto; Merci con base distante dal pavimento minore di 10 cm, salvo ai veicoli su gomma e alle Merci che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripian; Merci in locali interrati o seminterrati. **Frana: danni da** Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione; movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali artificiali, se la frana si verifica nei 10 anni successivi ai lavori; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe, slavine; Frane già note o potenzialmente già note; **danni a** cose mobili all'aperto. **Allagamento e Bombe d'acqua:** danni ai "Terreni" e ai beni mobili all'aperto.

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Beni esclusi: beni in leasing già assicurati per gli stessi rischi, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro; boschi, coltivazioni, piante, animali**;** Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se già assicurati con speciale polizza; aeromobili e natanti. **Sisma: danni da** Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguono a Sisma in quanto coperti dalla specifica garanzia; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; intervento diretto o indiretto dell'uomo; **danni a** beni che non si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti delle Autorità competenti. **Alluvione, Inondazione, Esondazione: danni da** umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; variazione della falda freatica, Frane, maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo; **danni a** Rimanenze (Arredamento, compresi Archivi, e Merci) poste all'aperto; Merci con base distante dal pavimento minore di 10 cm, salvo ai veicoli su gomma e alle Merci che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripian; Merci in locali interrati o seminterrati. **Frana: danni da** Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione; movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali artificiali, se la frana si verifica nei 10 anni successivi ai lavori; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe, slavine; Frane già note o potenzialmente già note; **danni a** cose mobili all'aperto. **Allagamento e Bombe d'acqua:** danni ai beni mobili all'aperto.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA

Ciascuna Prestazione è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa. Valgono inoltre i limiti specifici indicati di seguito.
Fornitura temporanea di energia elettrica: costi di mano d'opera 500,00 euro per Sinistro. **Invio di un Fabbro per situazioni di emergenza** costi di uscita e mano d'opera 500,00 euro per Sinistro. **Invio di un serrandista/frigorista/vetraio per situazioni di emergenza** e Invio di una impresa di pulizie: costi di uscita e mano d'opera 300,00 euro per Sinistro. Invio di un sorvegliante: 8 ore consecutive per Sinistro. **Trasporto in ambulanza:** 200 chilometri di percorso massimo andata e ritorno. **Invio di un infermiere/fisioterapista al domicilio:** 6 ore per Sinistro. **Invio di un collaboratore domestico:** 10 ore per Sinistro in non più di 5 giorni. **Rientro anticipato:** il Sinistro deve verificarsi a oltre 20 km da sede dell'attività o Residenza dell'Assicurato in Italia. **Sono sempre esluse le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.**

SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI

Impianti fotovoltaici: sono esclusi trasformatori e inverter con più di 10 anni di esercizio e batterie di accumulo con più di 8 anni di esercizio. **Lastre:** Franchigia 250,00 euro se collocate all'esterno su strutture che delimitano l'area all'aperto occupata dall'esercizio o di pertinenza. **Guasti macchine:** Scoperto con minimo indicato nella Scheda Riepilogativa. **Eventi sociopolitici - Fenomeni elettrici - Acqua condotta - Traboccamento d'acqua per otturazione e rigurgito delle fognature - Eventi atmosferici (vento e grandine) - Grandine sui fragili – Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici - Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati - Sovraccarico neve - Sovraccarico neve estesa:** Scoperti con minimi rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa **Spese di ricerca e riparazione acqua condotta - Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per otturazione e rigurgito di fognature - Spese di ricerca senza danno materiale e diretto - Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas:** Franchigia rispettivamente indicata nella Scheda Riepilogativa. **Fuoriuscita d'acqua da apparecchi elettrodomestici:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa (se pattuita. **Se operano più Scoperti:** le percentuali si sommano fino al massimo del 35%.

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI DI LEGGE

Garanzia base di legge: Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa **(non superiore al 15%). Allagamento e Bombe d'acqua:** Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per le coperture Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua, lo Scoperto non si applica se sono attive Paratie su tutte le aperture esterne dell'ubicazione al momento del Sinistro.

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Garanzie Sisma - Alluvione, Inondazione, Esondazione - Frana - Allagamento e Bombe d'acqua: Scoperto e minimo rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa. Per le Garanzie Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua lo Scoperto non si applica se sono attive Paratie su tutte le aperture esterne dell'ubicazione al momento del Sinistro.

SEZIONE IN GUARDIA - FURTO

Scoperto: 20% per Furto con rottura o scasso delle difese esterne, sfondamento di muri, pavimenti e soffitti o con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli e simili anche senza evidenti segni di scasso; Furto e Rapina di Valori sulla persona del Portavalori o con veicoli ricoverati presso l'Assicurato; **Scoperto 25% - minimo 50,00 euro** per Furto con scasso di vetrinette; **Impianti fissi all'aperto:** Scoperto 20% - minimo 250,00 euro.

SEZIONE IN CONTINUITÀ - GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Diaria per interruzione di attività: Franchigia 3 giorni; **Indennità aggiuntiva impianti fotovoltaici:** Franchigia 250,00 euro; **Maggiori spese da Furto:** Franchigia 2 giorni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione dell'Attività è rivolto ai soggetti (persone fisiche, imprese, altri enti) che svolgono attività di servizio tra cui, a titolo esplicativo e non esaustivo, studi professionali, ambulatori medici, diagnostici e veterinari, attività associative, agenzie turistiche e immobiliari, palestre e altri uffici che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:

- il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie delle sezioni base (In solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi; In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali di legge; In guardia - Furto) e le garanzie delle sezioni accessorie (In solidità – Danni ai beni - Eventi straordinari e Impianti; In solidità – Danni ai beni - Eventi naturali - Eventi atmosferici; In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali non di legge);
- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie della sezione accessoria In continuità – Danni da interruzione di esercizio;
- il bisogno di Assistenza e soccorso per le garanzie della sezione accessoria Prevenzione e Assistenza e per la Garanzia Pronto Avvocato.

Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 20,20% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: -perizia contrattuale per le controversie relative alla determinazione e stima dei danni per le Garanzie In solidità - Danni ai beni; In solidità Eventi naturali; In guardia - Furto e In continuità - Danni da interruzione di esercizio. Le parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante. L'istanza di attivazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia -procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le **Garanzie Assistenza**; 21,25% per la copertura per **Guasti macchine** e per la **Garanzia Pronto Avvocato**; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura), per le **altre Garanzie**.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

Indice

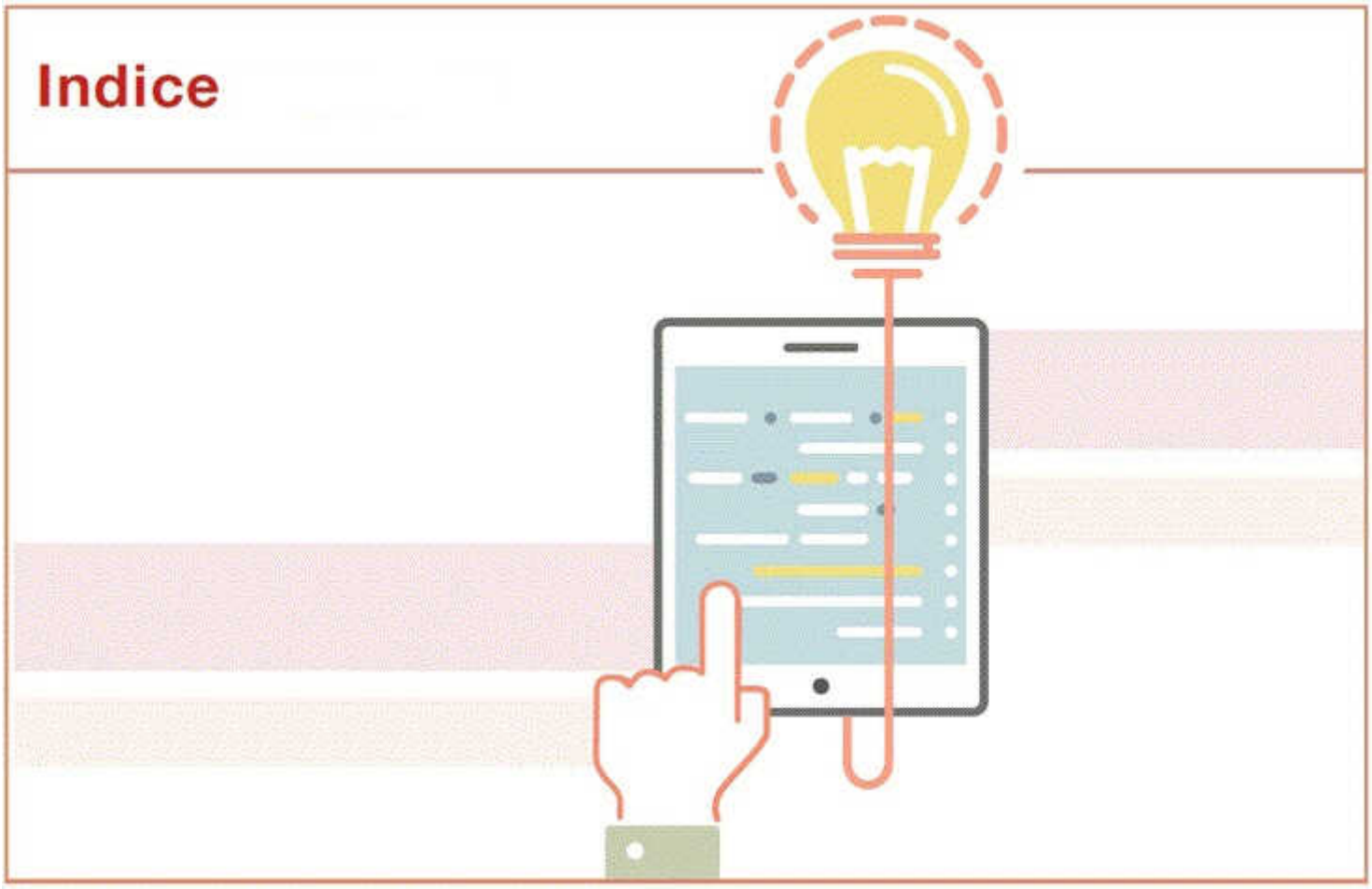

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - PRESENTAZIONE MODULO E DEFINIZIONI	PAG.
PRESENTAZIONE MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	8
DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza	8
IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI	9
IN GUARDIA - FURTO	9
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI (DI LEGGE E NON DI LEGGE)	15
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	19

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza	PAG.
ASSISTENZA START	21
Che cosa è assicurato?	21
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI	21
Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	21
Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua	22
Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	22

Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica 22
Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza 23
Art. 1.6 Invio di un serrandista per interventi di emergenza 23
Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza 23
Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza 23
Art. 1.9 Invio di una impresa di pulizie 23
Art. 1.10 Invio di un sorvegliante 24
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI 24
Art. 1.11 Consulenza medica 24
Art. 1.12 Invio di un medico 24
Art. 1.13 Trasporto in autoambulanza 24
Che cosa NON è assicurato? 24
Art. 2.1 Esclusioni generali 24
Art. 2.2 Esclusioni relative alle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati 25
Ci sono limiti di copertura? 25
Art. 3.1 Limiti di copertura generali 25
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni 25
Art. 3.3 Scheda Riepilogativa 25
Dove vale la copertura? 26
Art. 4.1 Validità territoriale 26
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 26
Che obblighi ho? 26
Quali obblighi ha l'impresa
Art.1.1 Come attivare l'assistenza 26
ASSISTENZA PLUS 27
Che cosa è assicurato? 27
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI 27
Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza 27
Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua 27
Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza 28
Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica 28
Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza 28
Art. 1.6 Invio di un serrandista per interventi di emergenza 28
Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza 29
Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza 29
Art. 1.9 Invio di una impresa di pulizie 29
Art. 1.10 Invio di un sorvegliante 29
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI 29
Art. 1.11 Consulenza medica 29
Art. 1.12 Invio di un medico 30
Art. 1.13 Trasporto in autoambulanza 30

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ 30
Art. 1.14 Invio di un infermiere a domicilio 30
Art. 1.15 Invio di un fisioterapista a domicilio 30
Art. 1.16 Invio di un collaboratore domestico 30
Art. 1.17 Rientro anticipato 31
Che cosa NON è assicurato? 31
Art. 2.1 Esclusioni generali 31
Art. 2.2 Esclusioni relative alle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati e alle Prestazioni a protezione del titolare dell'attività 31
Ci sono limiti di copertura? 32
Art. 3.1 Limiti di copertura generali 32
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni 32
Art. 3.3 Scheda Riepilogativa 32
Dove vale la copertura? 32
Art. 4.1 Validità territoriale 32
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 21
Che obblighi ho? 33
Quali obblighi ha l'impresa
Art.1.1 Come attivare l'assistenza 33

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI PAG.

INCENDIO E ALTRI EVENTI 34
Che cosa è assicurato? Garanzia base 34
Art. 1.1 Rischi assicurati 34
Art. 1.2 Beni assicurati 34
Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile 36
Art. 1.4 Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building) 37
Art. 1.5 Trasloco dei beni assicurati 37
Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 37
Art. 1.6 Garanzie accessorie 37
Lastre 37
Guasti macchine 38
Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile 39
Rischio locativo 39
Ricorso terzi 40
Perdita di affitti 40
Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico 40
EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI 42
Che cosa è assicurato? 42

Art. 1.7 Garanzie Eventi straordinari e Impianti 42
Eventi sociopolitici 42
Fenomeni elettrici 42
Acqua condotta 43
Perdite occulte d'acqua 43
Spese di ricerca e riparazione acqua condotta 44
Traboccamento d'acqua per otturazione e rigurgito delle fognature 44
Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per otturazione e rigurgito delle fognature 44
Spese di ricerca senza danno materiale e diretto 44
Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas 45
Fuoriuscita d'acqua da apparecchi ellettrodomestici 45
EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI 46
Che cosa è assicurato? 46
Art. 1.8 Garanzie Eventi atmosferici 46
Eventi atmosferici (vento e grandine) 46
Grandine sui fragili 46
Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici 47
Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati 47
Sovraccarico neve 47
Sovraccarico neve estesa 48
Quando comincia la copertura e quando finisce? 48
Art. 2.1 Operatività delle Garanzie Eventi atmosferici 48
Art. 2.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi atmosferici 48
NORME COMUNI DELLA SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI 49
Che cosa NON è assicurato? 49
Art. 3.1 Esclusioni 49
Ci sono limiti di copertura? 49
Art. 4.1 Limiti di copertura 49
Art. 4.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato e limite di indennizzo 49
Dove vale la copertura? 50
Art. 5.1 Validità territoriale 51
Con quali condizioni operative assicuriamo 51
Art. 6.1 Caratteristiche del "Fabbricato" - Classificazione costruttiva 51
Art. 6.2 Circostanze che non influiscono sulla valutazione del rischio 52
Che obblighi ho? 52
Art. 7.1 Diritto di ispezione 52
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 53
Che obblighi ho? 53
Quali obblighi ha l'impresa
PREMESSA 53

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per 53
Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro 54
Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno 55
Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno 55
Art. 1.5 Mandato dei periti 55
Art. 1.6 Valore dei beni assicurati 55
Art. 1.7 Determinazione del danno 56
Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale 58
Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo 59
Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo 59
Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa 60
Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo 60

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI DI LEGGE PAG.

Che cosa è assicurato? 74
Art. 1.1 Rischi assicurati 74
Garanzia base 74
Garanzie accessorie 76
Allagamento e Bombe d'acqua 76
Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allegamento e Bombe d'acqua (Build Back Better) 77
Art. 1.2 Beni assicurati 77
Che cosa NON è assicurato? 78
Art. 2.1 Esclusioni 78
Ci sono limiti di copertura? 79
Art. 3.1 Limiti di copertura 79
Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione 80
Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato 80
Art. 3.4 Scheda Riepilogativa 80
Dove vale la copertura? 80
Art. 4.1 Validità territoriale 80
Che obblighi ho? 80
Art. 5.1 Diritto di ispezione 80
Quando comincia la copertura e quando finisce? 80
Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofali 81
Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofali 81
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 82
Che obblighi ho? 80
Quali obblighi ha l'impresa

Programma di Pronto Intervento gruppo per 82
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 82
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno 82
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno 82
Art. 1.4 Mandato dei periti 83
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati 83
Art. 1.6 Determinazione del danno 83
Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale 85
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo 85
Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo 86
Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa 86
Art. 1.11 Limite massimo dell'Indennizzo 86

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI PAG.

Che cosa è assicurato? 61
Art. 1.1 Rischi assicurati 61
Sisma 61
Alluvione, Inondazione, Esondazione 62
Frana 62
Allagamento e Bombe d'acqua 63
Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allegamento e Bombe d'acqua (Build Back Better) 63
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building) 64
Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile 64
Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile 65
Art. 1.2 Beni assicurati 65
Che cosa NON è assicurato? 66
Art. 2.1 Esclusioni generali 66
Ci sono limiti di copertura? 66
Art. 3.1 Limiti di copertura 66
Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione 67
Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato 67
Art. 3.4 Scheda Riepilogativa 67
Dove vale la copertura? 67
Art. 4.1 Validità territoriale 67
Che obblighi ho? 67
Art. 5.1 Diritto di ispezione 67
Quando comincia la copertura e quando finisce? 67
Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofali 67
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 69

Che obblighi ho? 69
Che obblighi ha l'impresa
Programma di Pronto Intervento gruppo per 69
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 69
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno 69
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno 69
Art. 1.4 Mandato dei periti 70
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati 70
Art. 1.6 Determinazione del danno 70
Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale 71
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo 72
Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo 72
Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa 73
Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo 73

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - CONDIZIONI SPECIFICHE IN GUARDIA - FURTO PAG.

Che cosa è assicurato? Garanzia base 87
Art.1.1 Rischi assicurati 87
Art. 1.2 Beni assicurati 89
Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie 90
Art. 1.3 Garanzie accessorie e altre opzioni 90
Furto e Rapina su Portavalori 90
Impianti fissi all'aperto 91
OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO 91
Impianto di allarme antintrusione 91
Impianto di allarme antintrusione collegato a Centrale di sorveglianza 91
Che cosa NON è assicurato? 91
Art. 2.1 Esclusioni 91
Ci sono limiti di copertura? 92
Art. 3.1 Scoperto a carico dell'Assicurato 92
Art. 3.2 Uso per Furto o Rapina di veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato 92
Art. 3.3 Furto e Rapina commessi da dipendenti 92
Art. 3.4 Limite di indennizzo annuo complessivo per tutte le Partite assicurate e per tutte le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa 92
Art. 3.5 Scheda Riepilogativa 93
Dove vale la copertura? 93
Art. 4.1 Validità territoriale 93
Con quali condizioni operative assicuriamo 93
Art. 5.1 Caratteristiche dell'Immobile 93

Art. 5.2 Mezzi di chiusura dei locali 93

Che obblighi ho? 94

Art. 6.1 Diritto di ispezione 94

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 95

Che obblighi ho? 95

Che obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 95

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno 95

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno 95

Art. 1.4 Mandato dei periti 96

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati 96

Art. 1.6 Determinazione del danno 96

Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo 97

Art. 1.8 Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di Sinistro 97

Art. 1.9 Recuperi 97

Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo 97

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO PAG.

Che cosa è assicurato? 98

Art. 1.1 Rischi assicurati 98

Diaria da interruzione dell'attività 98

Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici 99

Danni indiretti 99

Maggiori spese 99

Maggiori spese da Furto 100

Indennità aggiuntiva per forzata inattività 101

Ci sono limiti di copertura? 101

Art. 2.1 Scheda Riepilogativa 102

Dove vale la copertura? 102

Art. 3.1 Validità territoriale 102

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 103

Che obblighi ho? 103

Quali obblighi ha l'impresa

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - NORME COMUNI PAG.

Che obblighi ho? 104

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate 104

Quando comincia la copertura e quando finisce? 104
Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie 105
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 105
Come posso disdire le Garanzie? 105
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro 105

PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione dell'Attività** è parte integrante del contratto di assicurazione **ATTIVA Commercio** e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Prevenzione e Assistenza
- In solidità - Danni ai beni (Incendio e altri eventi; Eventi straordinari e Impianti; Eventi naturali - Eventi atmosferici)
- In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali (nella formula di legge o nella formula dedicata alle attività di servizio non soggette all'obbligo di legge)
- In guardia - Furto
- In continuità - Danni da interruzione di esercizio

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione dell'Attività è **necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie**:

- In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi
- In solidità - Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali (nella formula di legge o nella formula dedicata alle attività di servizio - sedi non soggette all'obbligo di legge)
- In guardia - Furto

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **possono essere attivate** in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività.

Le Garanzie In continuità - Danni da interruzione di esercizio possono essere attivate con:

- In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi
- In guardia - Furto

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Garanzia Pronto Avvocato	Il servizio assicurativo attivo con i Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio
Condizioni di attivazione	Regole per attivare le Garanzie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Prevenzione e Assistenza		

	ASSISTENZA START **PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI:** - **Invio di un idraulico per interventi di emergenza** - **Interventi di emergenza per danni da acqua** - **Invio di un elettricista per interventi di emergenza** - **Fornitura temporanea di energia elettrica** - **Invio di un fabbro per interventi di emergenza** - **Invio di un serrandista in caso di emergenza** - **Invio di un frigorista per interventi di emergenza** - **Invio di un vetraio per interventi di emergenza** - **Invio di una impresa di pulizie** - **Invio di un sorvegliante** **PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI:** - **Consulenza medica** - **Invio di un medico** - **Trasporto in autoambulanza**	Attivabile con una Garanzia base del Modulo in alternativa a ASSISTENZA PLUS
	ASSISTENZA PLUS **PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI:** - **Invio di un idraulico per interventi di emergenza** - **Interventi di emergenza per danni da acqua** - **Invio di un elettricista per interventi di emergenza** - **Fornitura temporanea di energia elettrica** - **Invio di un fabbro per interventi di emergenza** - **Invio di un serrandista in caso di emergenza** - **Invio di un frigorista per interventi di emergenza** - **Invio di un vetraio per interventi di emergenza** - **Invio di una impresa di pulizie** - **Invio di un sorvegliante** **PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI:** - **Consulenza medica** - **Invio di un medico** - **Trasporto in autoambulanza** **PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ:** - **Invio di un infermiere a domicilio** - **Invio di un fisioterapista a domicilio** - **Invio di un collaboratore domestico** - **Rientro anticipato**	Attivabile con una Garanzia base del Modulo. In alternativa a ASSISTENZA START
IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI		
INCENDIO E ALTRI EVENTI		

- **Incendio e altri eventi** Sono attivabili in modo indipendente le seguenti Partite: • **"Immobile"** • **"Attrezzatura e Arredamento"** • **"Merci"** • **"Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"** - **Colpa grave** - **Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile**		
- **Valori** - **Archivi e Supporti di Dati** - **Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti**		Attive con Partita "Attrezzatura e Arredamento" o "Merci" o "Attrezzatura, Arredamento" e Merci a Primo Rischio Assoluto"
- **Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre e** - **Trasloco dei beni assicurati**		Attive con Partite "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci" o con Partita "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)		Attiva con Partita "Immobile"
	"Lastre"	Attivabile con Partite "Immobile" o "Attrezzatura e Arredamento" o "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"
	"Guasti macchine"	Attivabile con Partita "Attrezzatura e Arredamento"
	"Impianti di energia rinnovabile"	Attivabile con Partita "Immobile" o con Garanzia Rischio locativo
	Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile	Attivabile con Partita "Immobile" o "Merci" o "Attrezzatura e Arredamento"
	Rischio locativo	Attivabile con Partita "Immobile" o "Merci" o "Attrezzatura e Arredamento" o "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"
	Ricorso terzi	Attivabile con Partita "Immobile" o "Merci" o "Attrezzatura e Arredamento" o "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"
	Perdita di affitti	Attivabile con Partita "Immobile", se il Fabbricato è locato a terzi
	Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico	Attivabile con Partita "Attrezzatura - Arredamento" o "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"
EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI		
	Eventi sociopolitici	Attivabile con Incendio e altri eventi – Partita "Immobile" o "Merci" o "Attrezzatura e Arredamento" o "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"
	Fenomeni elettrici	Attivabile con Incendio e altri eventi - Partita "Immobile" o "Attrezzatura e Arredamento" o "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"

	Acqua condotta	Attivabile con Incendio e altri eventi – Partita "Immobile" o "Merci" o "Attrezzatura e Arredamento" o "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"
	Perdite occulte d'acqua	Attiva con Acqua condotta
	Spese di ricerca e riparazione acqua condotta	Attivabile con Incendio e altri eventi – Partita "Immobile" e Acqua condotta
	Traboccamento d'acqua da otturazione e rigurgito delle fognature	Attivabile con Acqua condotta
	Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per otturazione e rigurgito delle fognature	Attiva se attivate entrambe le Garanzie accessorie Spese di ricerca e riparazione acqua condotta e Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature
	Spese di ricerca senza danno materiale diretto	Attivabile con Incendio e altri eventi – Partita "Immobile" e Acqua condotta
	Spese di ricerche e riparazione fuoriuscita del gas	Attivabile con Incendio e altri eventi – Partita "Immobile" e Spese di ricerca e riparazione acqua condotta
	Fuoriuscita d'acqua da apparecchi domestici	Attivabile con Acqua condotta
EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI		
	Eventi atmosferici (vento e grandine)	Attivabile con Incendio e altri eventi
	Grandine sui fragili	Attivabile con Incendio e altri eventi – Partita "Immobile" ed Eventi atmosferici (vento e grandine)
	Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici	Attivabile con Incendio e altri eventi – Partita "Impianti di energia rinnovabile" e Grandine sui fragili
	Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati	Attivabile con Eventi atmosferici (vento e grandine)
	Sovraccarico neve	Attivabile con Eventi atmosferici (vento e grandine)
	Sovraccarico neve estesa	Attivabile con Sovraccarico neve
IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI DI LEGGE formula per attività di servizio soggette all'obbligo di legge		
Calamità naturali ed eventi catastrofali per i rischi: - **Sisma** - **Alluvione, Inondazione, Esondazione** - **Frana** Sono attivabili in modo indipendente le Partite: • **"Fabbricato"** • **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"** • **"Terreni"**		
Beni presso altre ubicazioni		Attiva con Calamità naturali ed eventi catastrofali - Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" Opera anche per la Partita "Rimanenze", se attivata
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)		Attiva con Calamità naturali ed eventi catastrofali - Partita "Fabbricato"

Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile		Attiva se attivata anche In solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi
Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile		Attiva se attivata Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile nella sezione In solidità – Danni ai beni – Incendio e altri eventi
	Partita **"Rimanenze"** ("Arredamento", compresi Archivi, e "Merci") Per tale Partita, se attivata, è attiva anche la copertura Beni presso altre ubicazioni	- Attivabile con le Partite "Fabbricato" o "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" - Se è attiva anche una tra le Partite "Attrezzatura e Arredamento" o "Attrezzatura e Arredamento e Merci a PRA" In solidità -Danni ai beni – Incendio e altri eventi, comprende, con gli stessi limiti, anche i Valori
	Allagamento e Bombe d'acqua	Attivabile con Alluvione, Inondazione, Esondazione se attivata anche In solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi
	Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)	Attivabile con la garanzia base per danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione se attivata anche In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi. Opera anche per danni da Allagamento e Bombe d'acqua, se attivata anche tale Garanzia accessoria.
IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI formula per le attività di servizio non soggette all'obbligo di legge		
	Sisma - Partite **"Fabbricato"** e **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"** - Partita **"Rimanenze"** ("Arredamento", compresi Archivi, e "Merci") Per tale Partita, se attivata, è attiva anche la copertura Beni presso altre ubicazioni	attivabili in modo indipendente con Incendio e altri eventi - Partita "Immobile" o "Attrezzatura e Arredamento" o "Attrezzatura, Arredamento e Merci a PRA" - attivabile con Sisma - Partite "Fabbricato" o "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" - se è attiva anche una tra le Partite "Attrezzatura e Arredamento" o "Attrezzatura e Arredamento e Merci a PRA" In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi, comprende, con gli stessi limiti, anche i Valori
	Alluvione, Inondazione, Esondazione stesse Partite della Garanzia Sisma	Attivabile con Sisma
	Frana stesse Partite della Garanzia Sisma	Attivabile con Alluvione, Inondazione, Esondazione
	Beni presso altre ubicazioni	- Attiva con le Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" - Opera anche per le Partite "Rimanenze", se attivate
	Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)	Attiva con Partita "Fabbricato"
	Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile	Sempre attiva
	Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile	Attiva se attivata l'opzione Aumento spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile nella sezione In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi

	Allagamento e Bombe d'acqua	Attivabile con Alluvione, Inondazione, Esondazione se attivata anche In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi
	Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)	- Attivabile con Alluvione, Inondazione, Esondazione se attivata anche In solidità - Danni ai beni – Incendio e altri eventi. - Opera anche per danni da Allagamento e Bombe d'acqua, se attivata anche tale Garanzia accessoria.
IN GUARDIA - FURTO		
- **Furto e altri eventi - Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento"** - **Vetrinette interne ed esterne** - **Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva)** - **Trasloco dei beni assicurati** - **Rimozione temporanea del contenuto a seguito di Sinistro** - **Valori** - **Archivi e Supporti di Dati** - **Oggetti personali** - **Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre**		
	Furto e Rapina su Portavalori	Attivabile con Garanzia base
	Impianti fissi all'aperto	Attivabile con Garanzia base
OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO		
	Impianto di allarme antintrusione	Attivabile con Garanzia base se presente impianto di allarme antintrusione
	Impianto di allarme antintrusione collegato a Centrale di sorveglianza	Attivabile con Garanzia base se presente impianto di allarme antintrusione collegato a Centrale di sorveglianza
IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO		
	Diaria per interruzione dell'attività	Attivabile con In solidità - Danni ai beni Può essere acquistata in abbinamento a: - Maggiori spese da furto - Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici
	Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici	Attivabile con In solidità - Danni ai beni - Partita "Impianti di energia rinnovabile"
	Danni indiretti	Attivabile con In solidità - Danni ai beni - Può essere acquistata in abbinamento a: - Maggiori spese da Furto - Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici
	Maggiori spese	Attivabile con In solidità - Danni ai beni - Può essere acquistata in abbinamento a: - Maggiori spese da Furto - Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici.
	Maggiori spese da Furto	Attivabile con In guardia - Furto Può essere acquistata in abbinamento a tutte le altre Garanzie della sezione In continuità - Danni da interruzione di esercizio
Indennità aggiuntiva per forzata inattività		Attiva con In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi

Garanzia PRONTO AVVOCATO	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Servizio assicurativo di consulenza legale telefonica comune ai Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio.	Sempre attiva con il Modulo Protezione dell'Attività per i codici attività diversi da 917. **Non attiva se** la durata del contratto è tra 2 e 30 anni e il pagamento del Premio è in unica soluzione per l'intero periodo di copertura (per esempio, contratto in abbinamento a un mutuo). **Può essere disattivata** se attivata solo la sezione Calamità naturali ed eventi catastrofali di legge.

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:**

Per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole.

- **Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;**
- **Lettera Iniziale maiuscola: per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;**
- **Box con esempi:**

Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della Garanzie.

Per l'attivazione di Prestazioni e servizi di Prevenzione e Assistenza il Contraente o l'Assicurato può contattare i numeri:

Numero Verde **800 221 133**

+39 02 8295 1122 per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare o i soci e i loro familiari che, nel rispetto della legge, svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. ***Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?*** A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro: - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Garanzia Assistenza Commercio Plus - Prestazioni a protezione del titolare dell'attività: - il titolare in caso di impresa individuale; - il responsabile in caso di impresa svolta in forma societaria.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività di servizio, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche da cui derivano la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Non sono considerati Istituti di cura:** - **gli stabilimenti termali;** - **le case di convalescenza e soggiorno;** - **le cliniche con finalità dietologiche ed estetiche.**
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute che non dipende da Infortunio.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.

Struttura Organizzativa	REDION ITALY INSURANCE S.P.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale che appartiene al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.

DEFINIZIONI SPECIFICHE
IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI
IN GUARDIA - FURTO

Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione, Esondazione	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.
Archivi	Raccolta ordinata e sistematica di documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. **Sono esclusi gli Archivi Informatici.**
Archivio Informatico	Insieme di Dati o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Armadi forti	Armadi, a uno o due battenti, cha hanno le seguenti caratteristiche: - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli a espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato se il battente sul lato cerniere è con sagoma antistrappo; - serratura di sicurezza a chiave o serratura a combinazione numerica o letterale; - peso minimo 100 kg.
Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Attrezzatura e Arredamento	Attrezzatura e arredamento della sede dell'attività di servizio, compresi elettrodomestici, insegne, Macchine elettroniche e quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività dichiarata. Sono comprese le cose oggetto di noleggio. **Sono esclusi i veicoli con targa.** Sono inoltre compresi, **se i locali sono in affitto e se aggiunti dall'Assicurato locatario**: - i seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti a esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme; - tappezzerie, rivestimenti, serramenti. **È escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:** • **Archivi** • **Archivi informatici** • **Valori**

Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e assorbire l'acqua.
Casseforti	Mobili che hanno le seguenti caratteristiche: - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, eccetto le pareti delle casseforti murate; - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli a espansione su almeno due lati di un battente (anche su un lato per le casseforti murate); - serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; - peso minimo 100 kg (eccetto per le casseforti murate).
Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)	Caratteristiche costruttive conformi alla normativa dettata in materia di edifici pubblici e privati a energia quasi zero (nZEB) prevista dal Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modifiche e integrazioni.
Centrale di sorveglianza	Stazione operativa alla quale vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative a uno o più sistemi di rilevazione (per esempio: antifurto, antintrusione, antirapina, tvcc) collegata con le Forze dell'Ordine o in grado di provvedere in modo autonomo alle segnalazioni ricevute tramite invio di un proprio incaricato presso il sito dal quale è stato inviato l'allarme per un'accurata ispezione.
Costruzioni in bioedilizia	Costruzione edile con: - pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia o altre coibentazioni, anche combustibili, rivestite o meno da intonaco, con funzione anche portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; - solai e struttura portante del Tetto anche in legno o altri materiali combustibili; - copertura comunque costruita.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito in Polizza.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui queste sono necessarie. Tale possibilità è riferibile anche ai Dati informatici, alle informazioni e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fenomeno elettrico	La manifestazione dei seguenti eventi: - **corto circuito**: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto che di norma funzionano a potenziale diverso; - **variazione di corrente**: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti; - **sovratensione**: improvviso innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; - **arco voltaico**: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fissi e Infissi	**Fissi:** grondaie, pluviali e ciò che è ancorato in modo stabile alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o di protezione (come strutture portanti ancorate di tende e verande). **Infissi:** - strutture rigide e fisse, ancorate al muro con viti e tasselli o attraverso un controtelaio in muratura che fungono da supporto ai Serramenti e ne consentono l'apertura e la chiusura; - Serramenti.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. **Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.**
Immobile - Fabbricato	Il complesso delle opere edili (**escluso il valore dell'area**), compresi: - Fissi e Infissi; - impianti fissi al servizio del fabbricato; - gli affreschi, le statue e le decorazioni che non hanno valore artistico; - le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; - le recinzioni, i piazzali, le pavimentazioni esterne; - le quote delle parti di immobile e impianti che costituiscono proprietà comune. **È escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:** • **Attrezzatura e Arredamento** • **Impianti di energia rinnovabile**

Impianti fissi al servizio del Fabbricato	I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: • idrici; • igienico-sanitari; • di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; • a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali; • ascensori, montacarichi; • elettrici; • di segnalazione e allarme (per esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo). **Sono esclusi gli Impianti di energia rinnovabile.**
Impianti di energia rinnovabile: • **Impianto fotovoltaico** • **Impianto solare termico** • **Impianto di cogenerazione con recupero dei fumi**	Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno e di ogni altro componente strettamente connesso all'impianto. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine. Sono comprese le batterie di accumulo. Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno e ogni altro componente strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione. Unico impianto per la produzione combinata di energia elettrica ed energia termica. Sono compresi solo gli impianti che utilizzano come fonte primaria combustibili fossili o organici non fossili e che recuperano l'energia sprigionata dalla combustione solo attraverso il riutilizzo dei fumi prodotti dalla combustione stessa **Per tutti i tipi di impianto previsti** sono comprese: • le opere edili di esclusiva pertinenza degli impianti, anche se di fondazione o interrate; • le componenti elettriche ed elettroniche di esclusiva pertinenza degli impianti. Quanto sopra ovunque posti secondo naturale destinazione nell'ambito dei locali dell'attività dell'Assicurato.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente Cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori o di omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico; Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori o di omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati convenzionalmente incombustibili i pannelli sandwich certificati MF Approved.
Infiammabili	- i gas combustibili come, per esempio, l'acetilene, il metano, l'etano; - le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali per esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protetti nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici e informazioni effettuati da una terza parte.

Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnesione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Lastre esterne	Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, strutture che delimitano l'area all'aperto che è occupata dai locali o di pertinenza degli stessi o insegne infisse nei Fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 50 metri dai Punti perimetrali, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. **Sono escluse le fonti di luce che non costituiscono insegna.**
Lastre interne	Lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'interno dei locali dell'attività su vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio, banchi, mensole e tavoli che fanno parte dell'attrezzatura e dell'arredamento. Sono compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni. Sono comprese le fonti di luce che non costituiscono insegna.
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati a un uso strutturale, che consistono in elementi lignei formati da sottili lastre – dette appunto lamelle - lavorate e rifinite (soprattutto per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione), e successivamente incollate a caldo le une con le altre. Sono convenzionalmente considerate Incombustibili.
Locali isolati	Sono considerati isolati i locali dell'attività che contengono le cose assicurate se, nel raggio di 40 metri da tali locali, non sono presenti abitazioni civili oltre a quella, eventuale, dell'Assicurato stesso.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche e simili) impiegati nell'esercizio dell'attività dell'Assicurato. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. **Sono esclusi**: - **Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che hanno componenti elettroniche ma le utilizzano in via accessoria come regolazione e controllo** (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari e simili); - **Beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita**; - **Giochi elettronici**.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenirne la diffusione, contenere il contagio, o entrambi).
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più Garanzie in relazione a ciascun Sinistro, danneggiato, annualità assicurativa, come indicato nelle rispettive previsioni delle presenti Condizioni Specifiche e nella Scheda Riepilogativa.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Modelli e stampi	Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Pannello sandwich	Pannello composto da una struttura metallica esterna che racchiude e contiene al suo interno altro materiale isolante.
Partita	Insieme dei beni assicurati con un'unica somma.
Perdita occulta di acqua	La dispersione di acqua avvenuta in una parte dell'Impianto idrico interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'Immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sisma - Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Sistema Informatico **Sistema IT**	Qualsiasi Software, Hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. **Sono esclusi macchine e impianti controllati dal Sistema Informatico.**
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto/Supporto di Dati	Materiale fisso o intercambiabile a uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terrorismo	Qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del Fabbricato.
Tetto-Copertura-Solai	**Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene) **Copertura:** il complesso degli elementi del tetto, **escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti** **Solai** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature**.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetri stratificati di Sicurezza	Pannelli costituiti da due o più Lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI (DI LEGGE E NON DI LEGGE)

Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto **non dovuto ad Alluvione Inondazione, Esondazione e a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici**.
Alluvione, Inondazione, Esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. **Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione**.
Archivi	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. **Sono esclusi gli Archivi informatici.**
Archivio Informatico	Insieme di Dati o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Arredamento	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio o dell'esercizio dell'attività di servizio, mobili e dotazioni di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari e assistenziali. Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme, aggiunti dall'Assicurato locatario.
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua.
Danni diretti	Danno causato in modo diretto da evento garantito dalla copertura assicurativa.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni che possono essere fisicamente determinati.
Dati	Insieme di informazioni strutturate in modo logico, che possono essere elaborate da parte dei programmi.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo a Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi Fissi e Infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni **Sono esclusi i fabbricati in costruzione.** **È inoltre escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:** • **Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura** • **Terreni**
Fissi e Infissi	**Fissi** grondaie, pluviali e ciò che è ancorato in modo stabile alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o di protezione (come strutture portanti ancorate di tende e verande). **Infissi** - strutture rigide e fisse, ancorate al muro con viti e tasselli o attraverso un controtelaio in muratura che fungono da supporto ai Serramenti e ne consentono l'apertura e la chiusura; - Serramenti.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. **Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione**.
Franchigia	Importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'Indennizzo in caso di Sinistro.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa. **Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.**
Impianti di energie rinnovabili	Impianti di energie rinnovabili Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) turbine idroelettriche, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi anche se di fondazione o interrate.
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: - idrici, - igienico-sanitari, - fotovoltaici e solari termici, - di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, - impianti a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, - ascensori, montacarichi, - impianti elettrici, - impianti d'allarme. Sono compresi **Impianti di energie rinnovabili se montati sul tetto o su altre parti del Fabbricato**.

Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura	Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento), impianti che non rientrano nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A. (Pubblico registro automobilistico), serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata all'attività di servizi, processo produttivo o commerciale dell'impresa, utensili. Sono compresi impianti di energie rinnovabili **se installati a terra o comunque non sul Fabbricato**. Sono comprese le Macchine Elettroniche. **Sono esclusi i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico e quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:** • **Archivi** • **Archivi informatici** • **Valori**
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche e simili) impiegati nell'esercizio dell'attività dell'Assicurato. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. **Sono esclusi:** - **Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, anche se hanno componenti elettroniche, le utilizzano per il loro funzionamento in via accessoria come regolazione e controllo (per esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari e simili);** - **beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita;** - **giochi elettronici.**
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non riferite in modo esclusivo al singolo Fabbricato assicurato, per prevenirne la diffusione, contenere il contagio, o entrambi).
Massimale o Limite di indennizzo	Importo massimo corrisposto per Sinistro che esaurisce gli obblighi da parte di Generali Italia in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.

Paratia	Dispositivo fisico, mobile o fisso, progettato per impedire l'ingresso di acqua, detriti, fango e simili, installato in corrispondenza di aperture esterne (porte, finestre, accessi interrati). **Le Paratie devono:** • **avere un'altezza almeno pari a 50 centimetri;** • **essere accompagnate da certificazione o attestazione professionale di tenuta stagna.**
Partita	Insieme dei beni che appartengono a una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trova in almeno il 50% del suo perimetro a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a 30 centimetri.
Primo Rischio Assoluto	L'impegno di Generali Italia, in caso di Sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e, anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne del Fabbricato o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Scoperto	Importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti o anche come percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. **Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.**
Somma assicurata	L'importo che rappresenta il massimo esborso da parte di Generali Italia in relazione alle garanzie prestate.
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Struttura antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche o integrazioni.
Struttura in bioedlizia	Fabbricato con strutture portanti e pareti esterne in materiali incombustibili o in Legno lamellare; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 10% delle loro singole superfici oppure fino al 30% se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.
Struttura in acciaio	Fabbricato con strutture portanti realizzate in acciaio e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Struttura in legno	Fabbricato con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate in prevalenza in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non combustibili e con presenza di materiale plastico, escluse le coibentazioni, al massimo fino al 20%; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità, robustezza.
Struttura in muratura o altro	Strutture non antisismiche costruite con strutture portanti in muratura o materiali diversi da cemento armato o legno o acciaio o bioedilizia.

Struttura in cemento armato	Strutture portanti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato, prefabbricato o gettato in opera non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non supera 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; - le armature del Tetto in legno.
Supporto/Supporto di Dati	Materiale fisso o intercambiabile a uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, contabilizzati nell'attivo dello Stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile (voce "B-II", numero 1).
Terrorismo	Qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del Fabbricato.
Tetto-Copertura-Solai	**Tetto:** Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene). **Copertura:** Il complesso degli elementi del Tetto, **escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti**. **Solai:** Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature**.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. È parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (in modo autonomo, con l'uso delle risorse o delle applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, attraverso lo sfruttamento delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
Franchigia	Parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato, che è espressa in giorni.

Garanzie di riferimento	**Per la Garanzia Diaria da interruzione dell'attività**, le seguenti Garanzie In solidità - Danni ai beni, se attive: - Incendio e altri eventi; - Eventi straordinari e Impianti; - Eventi naturali - Eventi atmosferici. **Per la Garanzia Danni indiretti**, le seguenti Garanzie In solidità - Danni ai beni, se attive: - Incendio e altri eventi; - Eventi straordinari e Impianti; - Eventi naturali - Eventi atmosferici. **Per la Garanzia Maggiori spese**, le seguenti Garanzie In solidità - Danni ai beni, se attive: - Incendio e altri eventi; - Eventi straordinari e Impianti; - Eventi naturali - Eventi atmosferici. **Per la Garanzia Maggiori spese da Furto**, le Garanzie In guardia - Furto.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema Informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema Informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Malattia pandemica o epidemica	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenirne la diffusione, contenere il contagio, o entrambi).
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con REDION ITALY INSURANCE S.P.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) redioninsurance@pec.redion.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.
Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 221 133** - dall'estero **+39 02 8295 1122**.

Le Garanzia Prevenzione e Assistenza:
- può essere prestata in abbinamento alle altre Garanzie del presente Modulo e, se è attivato il Modulo Protezione del Patrimonio, può essere abbinata anche a tale Modulo;
- è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

Il Contraente può scegliere se acquistare:
- ASSISTENZA START, a protezione dei locali assicurati e delle persone nei locali assicurati;
- ASSISTENZA PLUS, a protezione dei locali assicurati, delle persone nei locali assicurati e del titolare dell'attività.

ASSISTENZA START

Che cosa è assicurato?

Se la Garanzia Assistenza è attivata nella forma Start, la copertura opera per le Prestazioni elencate negli articoli che seguono.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato ha necessità di un idraulico per un intervento d'emergenza **presso i locali in cui l'Assicurato svolge l'attività,** la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La Prestazione opera per i seguenti casi:
- **Impianto idraulico:**
  a) Allagamento nei locali provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
  b) mancanza d'acqua nei locali provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
  c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

  Che cosa NON è assicurato
  La Prestazione non è dovuta
  - **per i casi a) e b), con riferimento a:**
    - **Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti e di tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;**
    - **Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
    - **interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne ai locali;**
  - **per il caso c), con riferimento a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o provocata da otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici.**
- **Impianto di riscaldamento:**
  a) mancanza totale di riscaldamento provocato da
    - rottura o guasto di tubazioni o di valvole;
    - ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;

b) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dei locali.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per Sinistri provocati da guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 500,00 euro per Sinistro. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua

Che cosa è assicurato

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, è necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta

- **per il caso a), con riferimento ai Sinistri dovuti a:**
  - **guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;**
  - **rottura delle tubature esterne del fabbricato;**
  - **negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso b), con riferimento a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o provocati da otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento con il limite di 1.000,00 euro per Sinistro.

Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta

a) corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore;
c) guasti al cavo di alimentazione dei locali a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 500,00 euro per Sinistro. Restano a carico dell'Assicurato i costi per il materiale necessario alla riparazione.

Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente:

- la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione;
- Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;

b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore;
c) guasti del cavo di alimentazione dei locali a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino con il limite di 500,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali che rendono impossibile l'accesso;
- Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento che compromettono la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali, in modo che non ne è garantita la sicurezza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 500,00 euro per Sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato i costi per il materiale necessario alla riparazione.

Art. 1.6 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento che compromettono la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo che non ne è garantita la sicurezza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione opera in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di

- Furto o tentato Furto denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza,
- Incendio,
- Esplosione,
- Scoppio,
- atti vandalici,

la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione opera se non è garantita la sicurezza dei locali assicurati.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro. La Prestazione opera dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.9 Invio di una impresa di pulizie

Che cosa è assicurato
Se i locali assicurati sono colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto e ciò rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'impresa di pulizia specializzata.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.10 Invio di un sorvegliante

Che cosa è assicurato
Se i locali assicurati sono danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'attività dell'Assicurato.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino a un massimo di 8 ore consecutive per Sinistro.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.11 Consulenza medica

Che cosa è assicurato
Se una persona presente nei locali assicurati durante l'orario di operatività dell'attività manifesta una Malattia improvvisa o subisce Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

AVVERTENZA: Tale parere non costituisce una diagnosi.

Art. 1.12 Invio di un medico

Che cosa è assicurato
Se dalla Consulenza medica prevista dall'articolo precedente emerge che la persona presente nei locali assicurati ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa:
- invia un medico convenzionato.
- se un medico non è disponibile, invia un'autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico specializzato più vicino.

Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza.

AVVERTENZA: Questa non è una prestazione in emergenza. Per le prestazioni di emergenza va contattato il 118

Art. 1.13 Trasporto in autoambulanza

Che cosa è assicurato
Se, a seguito di Infortunio o Malattia, una delle persone presenti nei locali assicurati ha bisogno di un trasporto in autoambulanza, la Struttura organizza provvede a inviarla sul posto e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative.
Ci sono limiti di copertura
La copertura opera entro il limite di 200 chilometri di percorso complessivo (andata e ritorno).

AVVERTENZA: Questa non è una prestazione in emergenza. Per le prestazioni di emergenza va contattato il 118

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o che dipendono da:

a) dolo dell'Assicurato;
b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2.2 Esclusioni relative alle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati

Oltre a quanto previsto dall'articolo Esclusioni generali, le Prestazioni a protezione delle persone nei locali non sono dovute per:
a) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
b) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai; salti dal trampolino con sci o idrosci; guida e uso di guidoslitta; sport aerei in genere; corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e relative prove e allenamenti;
c) gli Infortuni sofferti in conseguenza di qualunque attività sportiva svolta a titolo professionale;
d) Malattie che derivano da epidemie/pandemie che si verificano in un Paese in cui le stesse sono già in atto o già note al momento della partenza.
Inoltre, le Prestazioni non sono dovute dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati di svolgere attività di assistenza diretta, anche se non è in corso un rischio guerra.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato perde il diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione[1].

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le stesse prestazioni previste dalla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura operano, nei limiti e alle condizioni previste, solo per il rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha fornito la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni che conseguono a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

<u>Limiti per le Prestazioni a protezione dei locali</u>

Ciascuna delle Prestazioni a protezione dei locali assicurati è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.
Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.

<u>Limiti per le Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati</u>

Ciascuna delle Prestazioni a protezione delle persone nei locali è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.

Art. 3.3 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Le Prestazioni indicate ai precedenti articoli possono essere fornite nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art.1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni solo dopo aver contattato la **Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 221 133**
- **dall'estero al numero +39 02 8295 1122**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

a) nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
c) numero di polizza;
d) eventuale documentazione medica secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
e) indirizzo del luogo in cui si trova;
f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali[2]. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

ASSISTENZA PLUS

Che cosa è assicurato?

Se la Garanzia Assistenza è attivata nella forma Plus, la copertura opera per le Prestazioni elencate negli articoli che seguono.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali **in cui l'Assicurato svolge l'attività**, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.
La Prestazione opera per i seguenti casi:

- **Impianto idraulico:**
  a) Allagamento nei locali provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
  b) mancanza d'acqua nei locali provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
  c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

  Che cosa NON è assicurato

  La Prestazione non è dovuta
  - **per i casi a) e b), con riferimento a:**
    - **Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti e di tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;**
    - **Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
    - **interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne ai locali;**
  - **per il caso c), con riferimento a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o provocata da otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici.**
- **Impianto di riscaldamento:**
  a) mancanza totale di riscaldamento provocato da
    - rottura o guasto di tubazioni o di valvole;
    - ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;

  b) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dei locali.

  Che cosa NON è assicurato

  La Prestazione non è dovuta per Sinistri provocati da guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.2 Interventi di emergenza per danni da acqua

Che cosa è assicurato

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, è necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta

- **per il caso a), con riferimento ai Sinistri dovuti a:**
  - **guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;**
  - **rottura delle tubature esterne del fabbricato;**
  - **negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso b), con riferimento a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o provocati da otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento con il limite di 1.000,00 euro per Sinistro.

Art. 1.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

a) corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore;
c) **guasti al cavo di alimentazione dei locali a monte del contatore.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 500,00 euro per Sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato i costi per il materiale necessario alla riparazione.

Art. 1.4 Fornitura temporanea di energia elettrica

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente:

- la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione;
- Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore;
c) guasti del cavo di alimentazione dei locali a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino con il limite di 500,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 1.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali che rendono impossibile l'accesso;
- Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento che compromettono la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali, in modo che non ne è garantita la sicurezza

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 500,00 euro per Sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato i costi per il materiale necessario alla riparazione.

Art. 1.6 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento che compromettono la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo che non ne è garantita la sicurezza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.7 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione opera in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.8 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha necessità di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di

- Furto o tentato Furto denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza,
- Incendio,
- Esplosione,
- Scoppio,
- atti vandalici,

la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione opera se non è garantita la sicurezza dei locali assicurati.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.
La Prestazione opera dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 1.9 Invio di una impresa di pulizie

Che cosa è assicurato

Se i locali assicurati sono colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto e ciò rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'impresa di pulizia specializzata.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera con il limite di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.10 Invio di un sorvegliante

Che cosa è assicurato

Se i locali assicurati sono danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'attività dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino a un massimo di 8 ore consecutive per Sinistro.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.11 Consulenza medica

Che cosa è assicurato
Se una persona presente nei locali assicurati durante l'orario di operatività dell'attività manifesta una Malattia improvvisa o subisce Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

AVVERTENZA: Il parere non costituisce una diagnosi.

Art. 1.12 Invio di un medico

Che cosa è assicurato
Se dalla Consulenza medica prevista dall'articolo precedente emerge che la persona presente nei locali assicurati ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa:
- invia un medico convenzionato.
- se un medico non è disponibile, invia un'autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico specializzato più vicino.

Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza.

AVVERTENZA: Questa non è una prestazione in emergenza. Per le prestazioni di emergenza va contattato il 118

Art. 1.13 Trasporto in autoambulanza

Che cosa è assicurato
Se, a seguito di Infortunio o Malattia, una delle persone presenti nei locali assicurati ha bisogno di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvede a inviarla sul posto e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative.
Ci sono limiti di copertura
La copertura opera entro il limite di 200 chilometri di percorso complessivo (andata e ritorno).

AVVERTENZA: Questa non è una prestazione in emergenza. Per le prestazioni di emergenza va contattato il 118

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Art. 1.14 Invio di un infermiere a domicilio

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, e ha bisogno dell'assistenza di un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un infermiere il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino a 6 ore per Sinistro.
Eventuali eccedenze sono regolate tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.15 Invio di un fisioterapista a domicilio

Che cosa è assicurato
Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura, e ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede a inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista, il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino a 6 ore per Sinistro.
Eventuali eccedenze sono regolate tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.16 Invio di un collaboratore domestico

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o Malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura, e non può svolgere le principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l'Assicurato, in base alle disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del collaboratore domestico fino a 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di 5 giorni. Eventuali eccedenze sono regolate tra l'Assicurato e il collaboratore domestico inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.17 Rientro anticipato

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato deve rientrare subito nei locali in cui svolge l'attività o nella propria Residenza in Italia, a seguito di:

- Malattia improvvisa o Infortunio
- Furto o tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio da cui sono stati colpiti i locali

la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

Se l'Assicurato che si avvale della Prestazione sopra indicata, per rientrare in modo più rapido, deve abbandonare un veicolo nel luogo in cui si trova, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare il veicolo stesso in un secondo momento e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera quando il Sinistro si è verificato oltre 20 km dai locali in cui l'Assicurato l'attività o dalla propria Residenza in Italia.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dei locali in cui svolge l'attività, fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro.

Che obblighi ho

Per avere diritto alla Prestazione, l'Assicurato deve presentare alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha determinato la necessità del rientro anticipato.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

a) dolo dell'Assicurato;
b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2.2 Esclusioni relative alle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati e alle "Prestazioni a protezione del titolare dell'attività"

Oltre a quanto previsto dall'articolo Esclusioni generali, le "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati" e le "Prestazioni a protezione del titolare dell'attività" non sono dovute per:

a) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
b) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai; salti dal trampolino con sci o idrosci; guida e uso di guidoslitta; sport aerei in genere; corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e relative prove e allenamenti;
c) gli Infortuni sofferti in conseguenza di qualunque attività sportiva svolta a titolo professionale;
d) Malattie che derivano da epidemie/pandemie che si verificano in un Paese in cui le stesse sono già in atto o già note al momento della partenza.

Inoltre, le Prestazioni non sono dovute dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, anche se non è in corso un rischio guerra.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato perde il diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione[3].

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le stesse prestazioni previste dalla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura operano, nei limiti e alle condizioni previste, solo per il rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha fornito la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni che conseguono a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti per le Prestazioni a protezione dei locali assicurati

Ciascuna delle Prestazioni a protezione dei locali assicurati è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.
Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.

Limiti per le Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati

Ciascuna delle Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.

Limiti per le Prestazioni a protezione del titolare dell'attività

Ciascuna delle Prestazioni a protezione del titolare dell'attività è dovuta per un massimo 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale per la stessa indicato, se previsto.

Art.3.3 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla polizza, che forma parte integrante del contratto.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Le Prestazioni possono essere fornite nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e delle Stato Città del Vaticano, salvo la Prestazione prevista dall'articolo *Rientro anticipato*, che può essere fornita anche al di fuori di tali paesi.
Le Prestazioni comunque **non operano** nei Paesi:

- che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi:
  - indicati nel sito https://www.redion.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0";
  - quelli il cui stato di guerra è noto e del quale è stata data pubblica notizia;
- nei quali, al momento della denuncia di Sinistro o richiesta di assistenza, ci sono tumulti popolari;
- dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta.

Quando negli articoli che disciplinano le Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento comprende la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art.1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 221 133**
- **dall'estero al numero +39 02 8295 1122**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

a) nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
c) numero di polizza;
d) eventuale documentazione medica secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
e) indirizzo del luogo in cui si trova;
f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali[4]. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

1 Art. 2952 (Prescrizione in materia di assicurazione) del Codice civile.
2 GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.
3 Art. 2952 (Prescrizione in materia di assicurazione) del Codice civile.
4 GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI

INCENDIO E ALTRI EVENTI

(SEZIONE SEMPRE PRESENTE)

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

a) **Incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio e anche quelli causati in maniera non sconsiderata dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
b) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici;
c) **Esplosione e Scoppio**, anche se si verificano all'esterno dei Fabbricati;
d) **Implosione**;
e) **onda sonica**;
f) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose trasportate;
g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore Immobile di cui forma eventualmente parte), e se detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) **urto veicoli, in transito sulla pubblica via**, che non appartengono all'Assicurato e non sono al suo servizio. **Sono esclusi i danni a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico**;
i) **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza anche:

j) **danni** che si verificano in conseguenza di:
   - sviluppo di fumi, gas, vapori;
   - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
   - mancato o anormale funzionamento di Macchine elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
   - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

   se causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, che colpiscono i beni assicurati o altre cose che si trovano a una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) **che hanno subìto il danno conseguenziale stesso**.

Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere a norma di legge[5].

Ci sono limiti di copertura

Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, la presente estensione di garanzia opera solo se l'attività assicurata è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione Incendi.
Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa è considerata in regola con le norme sulla prevenzione Incendio anche se è stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.
Se l'attività non è in regola con le vigenti norme sulla prevenzione Incendi, Generali Italia paga l'Indennizzo liquidabile in base alla copertura assicurativa con detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 e il massimo di euro 25.000,00. Tale Scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre" dell'articolo *Beni assicurati*.

I limiti di cui sopra operano se riportati nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.2 Beni assicurati

Che cosa è assicurato

Sono assicurati, **se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate**, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- **"Immobile";**
- **"Attrezzatura e Arredamento";**
- **"Merci";**
- **"Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"**
- **"Impianti di energia rinnovabile"**

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli magazzini e depositi che servono l'attività di servizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Nei seguenti casi:

- **se è assicurata la Partita "Attrezzatura e Arredamento" o la Partita "Merci"**
- **se è assicurata la Partita "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"**

sono inoltre assicurati, anche in eccedenza alla somma assicurata:

- **Valori**
- **Archivi e Supporti di Dati**
- **Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti.**

L'assicurazione è prestata:

- per l'**"Immobile"**:
  - in base al **costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell'area;
  - in base al **Valore allo stato d'uso**, escluso soltanto il valore dell'area, se per l'ubicazione è indicata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Valore allo stato d'uso";
- per **"Attrezzatura e Arredamento" e "Impianti di energia rinnovabile"**,
  - in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
  - in base al **Valore allo stato d'uso**, se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Valore allo stato d'uso";
- per **"Merci"** vendute in attesa di consegna, in base al **prezzo di vendita** purché le stesse non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
- per gli **Archivi e i Supporti di Dati** in base **al costo di riparazione o di ricostruzione**.

Che cosa NON è assicurato

Se è attivata la Garanzia Rischio locativo, dalla Partita "Immobile" sono esclusi i locali tenuti in locazione dal Contraente.

Dalla Partita "Attrezzatura e Arredamento", se attivata, sono esclusi:

- **le Macchine elettroniche, se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;**
- **i beni in leasing,** se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa**;**

Dalla Partita "Attrezzatura e Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto", se attivata, sono esclusi:

- **le "Macchine Elettroniche", se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;**
- **i beni in leasing,** se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa**;**

Per Archivi e Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei dati in questi contenuti.
Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Dalla Partita "Impianti di energia rinnovabile" sono sempre esclusi gli impianti diversi da quelli indicati nella relativa Definizione.

Ci sono limiti di copertura

Per gli Impianti fotovoltaici, sono esclusi trasformatori e inverter con più di 10 anni di esercizio e batterie di accumulo con più di 8 anni di esercizio. Per stabilire la durata dell'esercizio si fa riferimento alla data documentata della rispettiva installazione.
Per le batterie di accumulo, la copertura opera con il limite di 5.000,00 euro.

Per gli Archivi, i Supporti di Dati e gli Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti, la copertura opera con il limite del 10% della somma assicurata con la Partita "Attrezzatura e Arredamento" e della somma assicurata con la Partita "Merci", se attivata, con il massimo di 6.000,00 euro.

Per i Valori, la copertura opera con il limite del 15% della somma assicurata con la Partita "Attrezzatura e Arredamento" e della somma assicurata con la Partita "Merci", se attivata, con il massimo di:
- **15.000,00 euro per Valori posti in Armadi forti e Casseforti;**
- **6.000,00 euro per Valori comunque riposti.**

Se nella Scheda Riepilogativa è valorizzata la Partita "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto", per i Valori, gli Archivi, i Supporti di Dati e gli Oggetti personali di proprietà del Contraente e dei suoi familiari e dipendenti, la copertura opera con i seguenti limiti:
- **per i Valori, 15% della somma assicurata con la Partita "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto", con il limite di:**
  - **15.000,00 euro per Valori posti in Armadi forti e Casseforti;**
  - **6.000,00 euro per Valori comunque riposti;**
- **per gli Archivi, i Supporti di Dati e gli Oggetti personali, 10% della somma assicurata con la Partita "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto", con il limite di 6.000,00 euro.**

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione **"Aumento Valori e Documenti"**, i limiti di indennizzo percentuali previsti per i Valori e per gli Archivi, i Supporti di Dati e gli Oggetti personali sono aumentati al 30% e gli importi massimi sono triplicati.

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività commerciale che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.

AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre

Che cosa è assicurato

Se attivate, l'assicurazione delle Partite
- "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci"
- "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"

è estesa ai beni di proprietà del Contraente che si trovano:
- nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, **se l'abitazione stessa si trova nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività** indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri** (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre e simili) in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Per i beni che si trovano in locali di terzi**,** l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto, per determinare l'Indennizzo, non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni posti in locali di terzi l'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata con la relativa Partita.

Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:
- demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate;
- rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o dallo stesso

danneggiate solo in parte.

Come opera la copertura

Per determinare l'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Fermi i limiti di Indennizzo specifici di seguito previsti, la copertura opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata per i beni danneggiati.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino alla concorrenza del:

a) 30% dell'Indennizzo dovuto, per le spese sostenute per:
- **demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate;**
- **rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite dal Sinistro o dallo stesso danneggiate solo in parte;**

b) 10% dell'Indennizzo dovuto, per le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui "pericolosi" [6] **del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate. In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite in modo diretto da Sinistro, vengono contaminate e pertanto sono considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte**

Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

Esempio
- Somma assicurata Partita "Immobile": 100.000,00 euro
- Indennizzo per Danni materiali e diretti: 95.000,00 euro (nel limite della somma assicurata)
- Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro (nei limiti di Indennizzo specifici previsti per tali spese)

Indennizzo totale: 105.000,00 euro (anche se maggiore della somma assicurata di 100.000,00 euro)

Art. 1.4 Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, se assicurata la Partita "Immobile", Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari per le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato stesso secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della somma assicurata per la Partita "Immobile", col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.

Art. 1.5 Trasloco dei beni assicurati

Che cosa è assicurato

In caso di trasloco dei beni assicurati, la copertura è temporaneamente valida su entrambe le ubicazioni.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che si verificano durante il trasporto.

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni **per un periodo massimo di trenta giorni** a partire dalla data comunicata, tramite PEC o raccomandata, dal Contraente a Generali Italia come data di inizio delle operazioni di trasloco.

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.6 Garanzie accessorie

Lastre

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti alle Lastre, sia interne, che esterne:
- da rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- da rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni che derivano da Furto o da tentativo di commetterlo;
- che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura delle Lastre.

Come opera la copertura

Per la presente Garanzia l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto, per determinare l'Indennizzo, non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.
La copertura opera solo per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione**.
Se assicurata la Partita "Immobili", la Garanzia opera a integrazione di quanto previsto:
- all'articolo *Rischi assicurati*;
- da eventuali altre Garanzie accessorie, per la parte di danno che rientra nelle Franchigie o negli Scoperti dalle stesse previsti.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:
- **i danni che si verificano durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai;**
- **le rigature.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda riepilogativa, con i seguenti limiti specifici:
- **se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati all'articolo *Rischi assicurati*, col limite di Indennizzo per singola Lastra di 3.000,00 euro;**
- **per le Lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano l'area all'aperto che è occupata dai locali in cui si svolge l'attività o di pertinenza degli stessi, con una Franchigia di 200,00 euro.**

Guasti macchine

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Limiti di copertura*, lettera c), Generali Italia indennizza, fino a concorrenza della somma indicata nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa, i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con la Partita **"Attrezzatura e Arredamento"**, compresi gli **Impianti al servizio del Fabbricato**, causati da **guasti o rotture meccaniche**.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che sono conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o sono causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;

b) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito, o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;

c) che si verificano in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione o in occasione di trasporti o trasferimenti fuori dai locali e relative operazioni di carico e scarico;

d) ai tubi e valvole elettroniche, a lampade e altre fonti di luce; i danni a tali componenti sono compresi in copertura se sono conseguenza diretta di danni indennizzabili che si sono verificati anche su altre parti dei beni assicurati;

e) a utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori);

f) alle componenti elettroniche delle apparecchiature e impianti elettrici o meccanici, che si verificano durante l'esercizio dell'attività, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;
g) che sono conseguenza di errori di progettazione o di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, occorsi nei primi 12 mesi dalla data di acquisto dell'apparecchiatura o dell'impianto o comunque se attiva la garanzia prestata dal costruttore o fornitore per contratto.

BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
Sono esclusi dall'assicurazione:
- **l'olio diatermico di caldaie;**
- **gli organi di frantumazione;**
- **i pali in legno a sostegno di cavi;**
- **i crogiuoli e gli elettrodi di forni;**
- **i cilindri dei laminatoi;**
- **i nastri dei forni di preriscaldo;**
- **gli elettrodi, gli elettroliti e le vasche in impianti per trattamento galvanico;**
- **i preplastificatori;**
- **i cilindri ondulatori per macchine per carta e cartone ondulato;**
- **i dischi e le matrici di fotocompositrici;**
- **le fustelle di fustellatrici;**
- **i clichés di macchine litografiche, le retine di incisione di apparecchi per riproduzione e duplicazione;**
- **le aste, le frese e le tubazioni di impianti di perforazione;**
- **le cisterne di autostazioni e autofficine;**
- **le mazze battenti e i blocchi incudine di magli;**
- **tele, vagli e feltri delle macchine per la produzione di carta e cartone, accumulatori elettrici;**
- **i beni che rientrano nella definizione di Macchine elettroniche.**

Ci sono limiti di copertura
La copertura opera con uno Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro.

Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato
A integrazione di quanto previsto dall'articolo *Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile*:
a) il limite di Indennizzo delle spese per:
- demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate
- rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite dal Sinistro o dallo stesso danneggiate solo in parte

è aumentato **dell'importo indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa**;
b) il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, è aumentato **dell'importo indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla lettera a)**.

Rischio locativo

Che cosa è assicurato
Generali Italia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini di legge[7], indennizza i Danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione o Scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Come opera la copertura
Anche per la presente Garanzia accessoria si applica la regola proporzionale di cui all'articolo Assicurazione parziale - regola proporzionale delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali calcolato con il criterio relativo alla Partita "Fabbricato" deprezzato in relazione a:
- **grado di vetustà;**
- **stato di conservazione;**
- **modo di costruzione;**
- **ubicazione;**
- **destinazione;**

- **uso**
- **e ogni altra circostanza concomitante.**

Ricorso terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio che ha colpito i beni assicurati, comprese le Macchine Elettroniche, anche se assicurate separatamente con l'attivazione del Modulo Protezione Digitale.

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa NON è assicurato

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle persone sottoindicate, in quanto non considerati terzi:

a) quando l'Assicurato è una persona fisica:
   1. **l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal suo certificato di Stato di famiglia;**
   2. **le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini legge[8], genitori e figli;**

b) quando l'Assicurato non è una persona fisica:
   - **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a), punti 1. e 2.;**
   - **le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate[9] e i loro amministratori.**

Sono esclusi i danni:

a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono Merci;
c) di qualsiasi natura se sono causati da o se conseguono a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Che obblighi ho

L'Assicurato deve informare sùbito Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.
Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l'Assicurazione della responsabilità civile[10].

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni, la garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Perdita di affitti

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, lettera e), Generali Italia indennizza, se sono conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, i danni che derivano dalla perdita di affitti o mancato godimento del Fabbricato assicurato, dato in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato.

Come opera la copertura

La copertura è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto, per determinare l'Indennizzo, non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Che cosa NON è assicurato

É esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, che derivano o sono riconducibili a una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:
- **sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**
- **la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabile ai sensi della copertura assicurativa.**

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi di locazione o di occupazione dei locali ripristinati o nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato, con il massimo di un anno;**
- **con il limite di indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per l'Immobile, compete alle singole unità immobiliari.**

Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

Che cosa è assicurato

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati nella definizione di "Attrezzatura e Arredamento", sono compresi in garanzia, **quando non costituiscono "Merci"**, i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:
- di proprietà di terzi, che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- di proprietà dell'Assicurato stesso.

Come opera la copertura

La Garanzia opera per gli stessi rischi assicurati per la Partita **"Attrezzatura e Arredamento"**, con le seguenti precisazioni:
- in relazione a quanto previsto all'articolo *Valore dei beni assicurati* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, si stima il relativo "Valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'articolo *Determinazione del danno* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, il "Supplemento di indennizzo" non viene corrisposto.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:
- **indennizzabili in base alla Garanzia Ricorso terzi;**
- **ai veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di proprietà di dipendenti, clienti o fornitori, che l'Assicurato ha in consegna, in custodia o che detiene a qualsiasi titolo;**
- **a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni;**
- **a mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi;**
- **da grandine ai veicoli posti all'aperto;**
- **da Fenomeno elettrico.**

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

(SEZIONE ACCESSORIA)

Che cosa è assicurato?

Art. 1.7 Garanzie Eventi straordinari e Impianti

Eventi sociopolitici

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Limiti di copertura*, lettera e), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le seguenti Partite, se attivate

- "Immobile"
- "Attrezzatura e Arredamento"
- "Merci"
- "Attrezzatura, Arredamento" e Merci a Primo Rischio Assoluto"
- "Impianti di energia rinnovabile"

causati da persone (**dipendenti o non dell'Assicurato**) che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **provocati dalle suddette persone, se occupano i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, per oltre 5 giorni consecutivi. Sono comunque compresi i danni di Incendio, Esplosione o Scoppio;**
- **di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- **con gli Scoperti e i minimi indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa;**
- **per le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento", "Merci" e "Impianti di energia rinnovabile", se attivate, fino a concorrenza del limite di Indennizzo per ciascuna Partita indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa, con il sottolimite per enti all'aperto (sedie, tavolini, ombrelloni e simili) del 10% della somma assicurata con la Partita "Attrezzatura e Arredamento"**
- **Per gli enti all'aperto, con il limite del 10% del Massimale assicurato per la Partita "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto".**

Che cosa è assicurato

Sono compresi anche i **vandalismi**, i **guasti** e le **rotture** subiti dai beni assicurati **in occasione di Furto o Rapina o del tentativo di commetterli**.

Se attivata anche la sezione In guardia – Furto, la presente Garanzia opera a integrazione di quanto previsto alle lettere l) e m) dell'articolo *Rischi assicurati* delle relative Condizioni Specifiche, solo per la parte dei danni che eccede i limiti di Indennizzo nello stesso previsti.

Fenomeni elettrici

Che cosa è assicurato

Se attiva almeno una tra le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento", "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto", a parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Limiti di copertura*, lettera c), Generali Italia indennizza, fino a concorrenza delle somma indicata nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa, i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con tali Partite causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica).

La presente copertura è prestata inoltre per i beni assicurati con la Partita "Impianti di energia rinnovabile", se attiva.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

a) alle Macchine elettroniche;
b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione o che si verificano durante le operazioni di collaudo o prova;
d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto dell'attivazione della Garanzia o a difetti dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro**
- **fino a concorrenza, per annualità assicurativa, del limite di Indennizzo per anno**

indicati nella Scheda Riepilogativa.

Per i danni subiti dall'Impianto solare termico o dall'Impianto fotovoltaico, gli Scoperti e i minimi di Scoperto sono dimezzati se:

- **tali impianti sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109**
- **e l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.**

Acqua condotta

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le seguenti Partite, se attivate:

- "Immobile"
- "Attrezzatura e Arredamento"
- "Merci"
- "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"
- "Impianti di energia rinnovabile"

da fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati o del maggior Immobile di cui gli stessi formano parte.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da:

- **umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;**
- **gelo che provoca rottura di tubazioni o condutture:**
  - **interrate o installate all'esterno del Fabbricato;**
  - **installate in locali sprovvisti di impianti di idoneo sistema di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa;**
- **per le Merci poste in locali interrati o seminterrati, fino a concorrenza, per ogni Sinistro, di un limite di Indennizzo pari al 30%:**
  - **del Massimale assicurato con la Partita "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto";**
  - **della somma assicurata con la Partita "Merci";**
- **per i danni da gelo, col limite di Indennizzo di 5.000,00 euro per annualità assicurativa.**

Perdite occulte d'acqua

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa il maggiore importo fatturato dall'Azienda che fornisce il servizio idrico dovuto a un maggior consumo dell'acqua che deriva da Perdite occulte **provocate da rottura che ha dato luogo a un danno indennizzabile**.

La copertura opera se il consumo di acqua, come da fattura di pagamento emessa dall'Azienda che fornisce il servizio idrico, risulta **superiore alla media storica dei consumi addebitati nelle due annualità precedenti**, riproporzionata al periodo di fatturazione (per esempio trimestre, semestre) entro il quale si è verificato l'evento dannoso, maggiorata del 50%.

Se l'utenza è attivata da meno di due anni, si fa riferimento alla media storica dei consumi nell'intero periodo di attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura, come media storica dei consumi si considera il doppio del minimo contrattuale impegnato.

Per determinare l'Indennizzo dovuto si applicano, al maggior consumo così calcolato, le tariffe vigenti al momento del Sinistro per tipologia di servizio.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con il limite di Indennizzo di 500,00 euro.

Dall'Indennizzo sono detratti:
- **eventuali rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l'azienda fornitrice del servizio idrico**
- **eventuali riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura.**

Come viene calcolato il maggior consumo d'acqua da perdite occulte?

Esempio
- Consumo di acqua da fattura dell'azienda fornitrice: 150 mc
- Media storica dei consumi, maggiorata del 50%: 120 mc
- Tariffa vigente al momento del Sinistro: 1,00 euro/mc

Indennizzo: 30,00 euro
pari a (150-120) mc x 1,00 euro/mc

Spese di ricerca e riparazione acqua condotta

Che cosa è assicurato
Per gli Immobili assicurati, la Garanzia Acqua condotta comprende:
- le spese per ricercare e per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti;
- le spese che l'Assicurato ha dovuto sostenere allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti dell'Immobile assicurato.

Ci sono limiti di copertura
La copertura opera:
- **con la Franchigia per Sinistro**
- **fino a concorrenza, per annualità assicurativa, del limite di Indennizzo per anno**

indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Traboccamento d'acqua per otturazione e rigurgito delle fognature

Che cosa è assicurato
Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato, del maggior Immobile di cui forma eventualmente parte o di Fabbricati contigui.

Che cosa NON è assicurato
Sono esclusi i danni:
- **che derivano da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;**
- **alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento**, salvo ai veicoli su gomma e alle Merci che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani.

Ci sono limiti di copertura
La copertura opera:
- **con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro**
- **fino a concorrenza, per annualità assicurativa, del limite di Indennizzo per anno**

indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.
Fermi Scoperto e limiti di Indennizzo sopra indicati, se attivata la relativa Partita, i danni alle Merci poste in locali interrati o seminterrati sono assicurati con il limite di Indennizzo del 30%:
- **della somma assicurata con la Partita "Merci"**
- **del Massimale assicurato con la Partita "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto".**

Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per otturazione e rigurgito delle fognature

Che cosa è assicurato
Per gli Immobili assicurati, la garanzia comprende le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura
La copertura opera:
- **con la Franchigia per Sinistro**
- **fino a concorrenza, per annualità assicurativa, del limite di Indennizzo per anno**

indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

Che cosa è assicurato

Per gli Immobili assicurati, Generali Italia indennizza:

- le spese di ricerca e di riparazione o sostituzione delle tubature, anche interrate (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato, la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi, **anche in assenza di Danni materiali e diretti ai beni assicurati**;
- le eventuali spese, strettamente connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese di ricerca che derivano da:

- **infiltrazione di acqua piovana;**
- **gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;**
- **gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato;**
- **occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con la Franchigia per Sinistro**
- **fino a concorrenza, per annualità assicurativa, del limite di Indennizzo per anno**

indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas

Per gli Immobili assicurati, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato posti al servizio degli Immobili assicurati e accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, Generali Italia indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per demolire o ripristinare le parti dell'Immobile assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle elencate, necessarie per rendere conformi alle norme di legge gli impianti al servizio dell'Immobile.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con la Franchigia per Sinistro**
- **fino a concorrenza, per annualità assicurativa, del limite di Indennizzo per anno**

indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se il servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, accertata l'avvenuta richiesta di intervento dell'Assicurato, non è intervenuto per qualsiasi motivo, invece della Franchigia, si applica uno Scoperto del 20% con il minimo pari alla Franchigia sopra indicata.

Fuoriuscita d'acqua da apparecchi elettrodomestici

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici, compresi i relativi raccordi, impiegati dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con la Franchigia per Sinistro (se prevista)**
- **fino a concorrenza, per annualità assicurativa, del limite di Indennizzo per anno**

indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI

(SEZIONE ACCESSORIA)

Che cosa è assicurato?

Art. 1.8 Garanzie Eventi atmosferici

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati

- ai beni assicurati con le Partite **"Immobile", "Attrezzatura e Arredamento","Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"**
- agli **Impianti di cogenerazione con recupero dei fumi, se assicurati nell'ambito della Partita "Impianti di energia rinnovabile"**

da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o no**.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni subiti da:

a) **Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere.** Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;

b) **verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano l'area all'aperto che è occupata dai locali dell'attività o di pertinenza degli stessi e beni posti sotto gli stessi o all'aperto;**

c) **recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;**

d) **Impianti fotovoltaici e solari termici;**

e) **altri Impianti (compresi quelli di riscaldamento e condizionamento dei locali) che si trovano all'aperto se non sono fissati in modo stabile per uso e destinazione;**

f) **capannoni pressostatici e simili, comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti, nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto;**

g) **lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;**

h) **beni all'aperto**, salvo quanto disposto alla precedente lettera e).

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

i) **stillicidio o umidità, Frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.**

Ci sono limiti di copertura

I danni di bagnamento che si verificano all'interno degli Immobili sono compresi solo se causati in modo diretto da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

La copertura opera:

- **con gli Scoperti e i minimi di Scoperto per Sinistro indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **per le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento", e "Impianti di energia rinnovabile", se attivate, fino a concorrenza del limite di Indennizzo per ciascuna Partita indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.**

In presenza di certificazione ISO 14001 o ISO 50001 o "Registrazione EMAS" i minimi di Scoperto previsti sono dimezzati, con il minimo di 500,00 euro.

Grandine sui fragili

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da grandine a:

- Serramenti,
- Lastre esterne,
- lastre di fibrocemento,
- manufatti di materia plastica,

anche se fanno parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni a:

- **lastre in cemento-amianto;**
- **lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano l'area all'aperto che è occupata dai locali dell'attività o di pertinenza degli stessi.**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, la copertura opera:

- **con lo Scoperto e il minimo di Scoperto**
- **fino a concorrenza del limite di Indennizzo**

indicati nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati agli Impianti fotovoltaici e solari termici da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o no**.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, la copertura opera:

- **con gli Scoperti e i minimi di Scoperto**
- **fino a concorrenza del limite di Indennizzo**

indicati nella Scheda Riepilogativa.

Il minimo di Scoperto è dimezzato in caso di danni ai pannelli solari o fotovoltaici, se questi sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109 e se l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

Eventi atmosferici su Fabbricati aperti su uno o più lati

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo *Eventi atmosferici (vento e grandine)*, sono compresi:

- i Danni materiali e diretti a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati **se hanno strutture portanti verticali Incombustibili**;
- i danni ai beni posti sotto i succitati Fabbricati e tettoie **se si verificano come conseguenza dei Danni materiali e diretti subiti da tali Fabbricati o tettoie**.

Che cosa NON è assicurato

Per i beni posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro**
- **fino a concorrenza, per annualità assicurativa, del limite di Indennizzo per anno**

indicati nella Scheda Riepilogativa.

Sovraccarico neve

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite

- "Immobile",
- "Attrezzatura e Arredamento"
- "Merci"
- "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto"
- "Impianti di energia rinnovabile"

a seguito di crollo totale o parziale dell'Immobile causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni:

- di bagnatura che si verificano all'interno dell'Immobile **se causati in modo diretto dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti**;
- di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che pregiudicano la loro stabilità.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

a) da gelo, valanghe o slavine;

b) **che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono, in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, o se violano norme introdotte successivamente che hanno effetto retroattivo;**
c) **a tegole e impermeabilizzazioni.** I danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
d) **di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che ne pregiudica la loro stabilità;**
e) **a tende, insegne e simili, installazioni esterne, Fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;**
f) **di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici** quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
g) **di rottura e deformazione delle grondaie;**
h) **di rottura di antenne e camini** quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, la copertura opera:
- **con lo Scoperto e il minimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.**

Sovraccarico neve estesa

Generali Italia indennizza anche i Danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportano:
- crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici, **quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato**;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini, **quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato**.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, la copertura opera:
- **con lo Scoperto e il minimo di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di Indennizzo di 10.000,00 euro.**

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Operatività delle Garanzie Eventi atmosferici

Le coperture prestate con le Garanzie Eventi Atmosferici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa**.**
Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, nel suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzia sostituita.

Art. 2.2 Facoltà di recesso - Garanzie Eventi atmosferici

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie Eventi atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo *Comunicazioni tra le parti* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.
Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

NORME COMUNI DELLA SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI

Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) **causati in modo diretto o indiretto da, accaduti attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;**

b) **che si verificano in occasione di Esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

Nei casi sopra indicati, la copertura invece opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi**.**

Sono inoltre esclusi i danni:

c) **causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**

d) **di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;**

e) **alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno Scoppio o un'Implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**

f) **che si verificano in conseguenza di una insurrezione**; la copertura opera se l'Assicurato prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;

g) **causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**

h) **causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;**

i) **da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce:**
   - **interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse;**
   - **indisponibilità o malfunzionamento degli altri beni senza causare Danno materiale e diretto agli stessi.**

   Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi indennizzabili in base alla copertura assicurativa, Generali Italia è obbligata solo per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati che sono conseguenza di questi ultimi.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

a) **che si verificano in occasione di atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse,** salvo quanto previsto per le Garanzia accessoria Lastre e per la Garanzia accessoria Eventi sociopolitici, se attivate;

b) **a Macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, anche da fulmine,** salvo quanto previsto per la Garanzia Fenomeni elettrici, se opera, e per la Garanzia accessoria Guasti macchine, se attivata;

c) **causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;**

d) **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati,** salvo quanto previsto dalla Garanzia accessoria Perdita di affitti, se attivata.

Art. 4.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicuratoe limite d'indennizzo

Se è stato convenuto:

- **<u>lo Scoperto</u>, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa diminuita della percentuale di Scoperto pattuito. L'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo se assicura presso altri lo Scoperto pattuito;**
- **<u>la Franchigia</u>, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidabile in base alla copertura assicurativa, con sottrazione della Franchigia pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato stesso.**

Se operano più Scoperti, si applica una percentuale pari al cumulo delle percentuali, con un massimo del 35%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro, Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla copertura assicurativa con sottrazione della percentuale di Scoperto con un minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo è determinato senza tenere conto di Scoperti o Franchigie, il cui ammontare viene sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

Per la Partita "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto" per nessun titolo Generali Italia paga per uno o più Sinistri che avvengono nel corso dell'annualità assicurativa somma maggiore del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Cosa sono la Franchigia e lo Scoperto?

La Franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Esempio di Franchigia

Somma assicurata Immobile: 100.000,00 euro
Valore del danno: 90.000,00 euro
Franchigia: 1.000,00 euro
Indennizzo liquidato: 89.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 1.000,00 euro)

Esempio di Scoperto

Somma assicurata Immobile: 100.000,00 euro
Valore del danno: 90.000,00 euro
Scoperto: 10%
Importo Scoperto: 9.000,00 euro (pari al 10% di 90.000,00 euro)
Indennizzo liquidato: 81.000,00 euro (pari a 90.000,00 - 9.000,00 euro)

Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori, l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del danno.

Esempio

Danno accertato: 75.000,00 euro

<u>Danno liquidabile assicurazione A in assenza di altra assicurazione:</u> Danno accertato 75.000,00 euro – Franchigia 5.000,00 euro = 70.000,00 euro (A)

<u>Danno liquidabile assicurazione B in assenza di altra assicurazione:</u> Danno accertato 75.000,00 euro – Franchigia euro 1.000,00 = 74.000,00 euro (B)

In presenza di più assicurazioni per lo stesso bene:

Totale danno liquidato da Polizza A: euro 75.000,00 x (70.000,00 /144.000,00) = 36.458,00 euro — Danno accertato x A / (A+B)

Totale danno liquidato da Polizza B: euro 75.000,00 x (74.000,00/144.000,00) = 38.542,00 euro — Danno accertato x B / (A+B)

In presenza di più assicurazioni l'Assicurato percepisce l'intero danno accertato pari 75.000,00 euro.

Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Validità territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, situate nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo

Art. 6.1 Caratteristiche del "Fabbricato" – Classificazione costruttiva

Classificazione costruttiva: Classe 1

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali: in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal Fabbricato**
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto: in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici, o, in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici, se il materiale combustibile è solo di tipo "plastico non espanso né alveolare".** Sono ammessi i Pannelli sandwich di qualsiasi tipo
3. **Strutture portanti del tetto e Solai:** qualsiasi tipo di materiale
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale

Classificazione costruttiva: Classe 2

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali: in materiali Incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato**
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto: in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici, oppure, in materiali Incombustibili per almeno il 65% delle rispettive superfici se il materiale combustibile è esclusivamente di tipo "plastico non espanso né alveolare".** Sono ammessi i pannelli sandwich di qualsiasi tipo
3. **Strutture portanti del tetto e Solai: materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato**
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti:** qualsiasi tipo di materiale

Classificazione costruttiva: Classe 3

La copertura è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

1. **Strutture portanti verticali: Cemento armato e laterizi**
2. **Pareti esterne e Superfici del tetto: in materiali Incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici.** Sono ammessi i Pannelli sandwich certificati MF approved.
3. **Strutture portanti del tetto e Solai: materiali incombustibili per almeno l'80% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.**
4. **Coibentazioni, Soffittature e Rivestimenti: materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici.**

Per le classi sopra indicate:

- **possono esistere uno o più Fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle per ciascuna sopra descritte se l'area dagli stessi complessivamente coperta non supera il 10% di quella totale coperta dai Fabbricati della relativa classe assicurati;** tale limite non opera per le tettoie per il riparo di autoveicoli se sono separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto**;**
- **sono sempre tollerate e non hanno influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.**

I danni alla Partita "Attrezzatura e Arredamento" e i danni alle Partite "Merci" o "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto", se attivate, sono indennizzabili a prescindere dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato, se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche previste per la classe di appartenenza.

Classificazione costruttiva: Classe 4

La copertura è prestata anche se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, hanno caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di classe 1., 2. o 3.

Tali disposizioni operano anche per le Macchine elettroniche se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale.

Art. 6.2 Circostanze che non influiscono sulla valutazione del rischio

Gli Esplodenti sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.
Per valutare tale limite quantitativo non devono essere considerati i prodotti pirotecnici di libera vendita, se sono rispettati i limiti previsti dalle norme di legge vigenti. **In ogni caso il valore dei prodotti pirotecnici non deve superare il 10% del valore di tutte le altre Merci.**

Gli Infiammabili sono tollerati per un quantitativo, riferito a locali tra di loro comunicanti, non superiore a 200 kg.
Non devono essere considerati nella valutazione di tale quantitativo:
- i liquori in bottiglia;
- gli Infiammabili in serbatoi fissi Incombustibili e negli impianti di riscaldamento.

Che obblighi ho?

Art. 7.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

PREMESSA

gruppo per è una società italiana leader nell'erogazione di servizi di salvataggio e risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle attività che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, evento atmosferico, inquinamento e calamità naturali. Grazie alla capillare organizzazione sull'intero territorio nazionale, alle tecnologie all'avanguardia e ai prodotti e alle procedure brevettati con l'Università di Pavia, **gruppo per** è in grado di Intervenire con rapidità per limitare i danni nel più breve tempo possibile e risolvere con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.
Generali Italia ha stipulato una convenzione con **gruppo per**, in forza della quale, con l'attivazione delle Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO, l'Assicurato diventa membro del programma "Pronto Intervento" del **gruppo per**, e si garantisce in questo modo la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:
- Disponibilità di un **numero verde 800 221 133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per le richieste di pronto intervento e assistenza tecnica in caso di Sinistro;
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti;
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- Partecipazione ai seminari tecnici **gruppo per**.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del programma "Pronto Intervento" del **gruppo per** e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso, restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste per le Garanzie alle quali si applicano le presenti NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il programma di "Pronto intervento" opera per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie alle quali si applicano le presenti NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro

Il Contraente deve:
- contattare subito il **numero verde 800 221 133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**)
- fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero della polizza assicurativa e un recapito telefonico.

Un Responsabile Tecnico di **gruppo per** fornisce immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato e concorda tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore in tutta Italia).
Durante il sopralluogo, il Project Manager di **gruppo per** identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e la rapida ripresa dell'attività e **formula una proposta tecnico economica.**
Durante la valutazione del piano di intervento possono essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può essere contattato, ai riferimenti indicati al momento della stipula del contratto o della denuncia stessa, direttamente da **gruppo per** ai fini della fruizione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

Il servizio "Pronto Intervento" di gruppo per, non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Generali Italia può recedere in qualsiasi momento dal servizio, con preavviso di 60 giorni. In tal caso il servizio cessa nei confronti del Contraente/Assicurato.

Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio

- Per ogni prestazione di **gruppo per** non prevista dal programma "Pronto Intervento" può essere effettuata una specifica proposta tecnico economica, che, se accettata, deve essere oggetto di apposito contratto.

- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di **gruppo per** sono a carico del Contraente/Assicurato e - **a seguito della verifica dell'operatività della copertura assicurativa** - possono essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 (Obbligo di salvataggio) e successivi del Codice civile.

Esempi di possibili proposte di intervento di gruppo per:

- Opere di salvataggio mediante deumidificazione e applicazione oli protettivi
- Ripristino funzionale con garanzia di macchinari
- Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici
- Risanamento di Fabbricati civili e industriali
- Decontaminazione di merci, attrezzature e arredi
- Interventi di deumidificazione e deodorizzazione

- Il tempo medio di 24 ore tra la chiamata e il sopralluogo sopra indicato è indicativo e non vincolante.
- **gruppo per** opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali e internazionali. Le procedure di intervento **gruppo per** sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e consigliati da **gruppo per** resta a esclusivo carico della stessa.
- **gruppo per** opera nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- **gruppo per** non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

Ferma la facoltà di avvalersi del programma "Pronto Intervento" del gruppo per e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia[11];

b) avvisare l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza[12];

c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
- **il momento dell'inizio del Sinistro;**
- **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno o diversa comunicazione di Generali Italia precedente (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica);

e) predisporre un elenco dettagliato di:
- **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
- **a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

ATTENZIONE: Non adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro ai punti a) e b) può far perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.*

* Art. 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio) del Codice civile.

Per i "Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro, spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo pagato in base alle condizioni di Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Per la Garanzia Ricorso terzi, l'Assicurato deve il prima possibile informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve inoltre astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia. Per le spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice civile per l'Assicurazione della responsabilità civile[13].

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:
- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:
a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) tra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro, o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.5 Mandato dei periti

I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo Obblighi in caso di Sinistro;
d) verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita dal Sinistro, l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e determinare il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata **fra i due periti nominati, uno da Generali Italia e uno dal Contraente, con apposito atto unico** ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuto secondo i seguenti criteri.

- per l'**"Immobile":**
  - si stima il relativo "**Valore a nuovo**". Per "Valore a nuovo" si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escluso solo il valore dell'area;
  - se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione **"Valore allo stato d'uso"**, si stima il valore al momento del Sinistro, valutando il costo per la loro integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante;
- per le Partite "**Attrezzatura e Arredamento" e "Impianti di energia rinnovabile":**
  - si stima il relativo "**Valore a nuovo**". Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
  - se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione **"Valore allo stato d'uso"**, si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
- per la Partita **"Merci"**, si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, alla qualità, all'eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tenere conto dei profitti sperati. Se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.
- Per le **Merci vendute in attesa di consegna**, il loro valore si stima in base al prezzo di vendita se non sono assicurate in proprio dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con Merci equivalenti rimaste illese.

Art. 1.7 Determinazione del danno

Se attivate le rispettive Partite, la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- Per i beni che rientrano nella Partita **"Immobile"**, l'ammontare del danno è costituito dalla **somma di due valori**:
  a) il primo, stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione, da tale risultato, del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
  b) il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – è pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per la Partita "Immobile" non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del valore determinato come indicato alla lettera a).

- Per i beni che rientrano nella Partita **"Immobile"**, se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione **"Valore allo stato d'uso"**, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato con detrazione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle solo danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione, da tale risultato, del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**

- Per i beni che rientrano nelle Partite **"Attrezzatura e Arredamento"** e "**Impianti di energia rinnovabile",** l'ammontare del danno è costituito dalla **somma di due valori**:
  a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
  b) il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – è pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per le Partite "Attrezzatura e Arredamento" e "**Impianti di energia rinnovabile" non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del valore determinato come indicato alla lettera a).**

Per gli "Impianti di energia rinnovabile", se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di acquisto dell'Impianto, non può essere indennizzato un importo superiore al doppio del relativo valore determinato come indicato alla lettera a).

Per trasformatori, inverter e batterie di accumulo degli Impianti fotovoltaici, l'Indennizzo è così determinato:
- **si sommano i due valori di cui alle lettere a) e b),**
- **all'importo così determinato si applica una riduzione del 10% per ogni anno d'esercizio, fino a una massima riduzione del 70%.**

- Per i beni che rientrano nelle Partite **"Attrezzatura e Arredamento"** e "**Impianti di energia rinnovabile"**, se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione **"Valore allo stato d'uso"**, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

Non è riconosciuto alcun Indennizzo per:
- **gli inverter e i trasformatori, trascorsi 10 anni dalla data documentata di installazione;**
- **le batterie di accumulo, trascorsi 8 anni dalla data di documentata di installazione.**

- Per i beni che rientrano nella Partita **"Lastre"**, l'ammontare del danno è costituito dalla **somma di due valori**:
  a) il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
  b) il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – è pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per la Partita "Lastre" non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del relativo valore determinato come indicato alla lettera a).

Per **i beni fuori uso o che non possono più essere impiegati per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore con detrazione, dal "Valore a nuovo", di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

Per gli **Archivi,** per determinare il danno si fa riferimento alle spese effettivamente sostenute (**entro il termine di un anno dal momento del Sinistro**) e al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e all'utilizzabilità dei beni stessi.

Che cosa NON è assicurato

È escluso il valore intrinseco, inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.

Per i Supporti di Dati, la determinazione del danno si fa in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:
- **il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti;**
- **i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.**

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di Indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Per le **Raccolte e collezioni,** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, **escluso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione, o delle rispettive parti**.

Per le **Macchine elettroniche, se non assicurate nella relativa Partita del Modulo Protezione Digitale**, per la determinazione del danno vale quanto di seguito riportato:
- per le **Macchine elettroniche, escluso l'Hardware**, si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro "Valore a nuovo", per i beni per i quali non sono trascorsi più di **4 anni** dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
  - per gli altri beni, del doppio del loro "Valore allo stato d'uso", Per "Valore allo stato d'uso" si intende: il "Valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "Valore a nuovo";
- per l'**Hardware**, si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro "Valore a nuovo", per i beni per i quali non sono trascorsi più di **3 anni** dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,

- per gli altri beni, del doppio del loro “Valore allo stato d’uso”. Per “Valore allo stato d’uso” si intende: il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “Valore a nuovo”.

Per i beni che rientrano nella Partita **“Merci”** la determinazione del danno si ottiene con la detrazione, dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro, del valore delle Merci illese, del valore ricavabile dalle Merci danneggiate e degli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Se, a seguito di Sinistro, risultano danneggiate le Merci vendute in attesa di consegna e se non sono assicurate dall’acquirente e non risulta possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, la determinazione del danno è basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. **L’avvenuta vendita deve risultare dalle prescritte scritture**.

Compensazione fra Partite

Per le Partite “Immobile”, “Impianti di energia rinnovabile”, “Attrezzatura e Arredamento” e “Merci”, se la somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre Partite per le quali vi è insufficienza di assicurazione.
Tale ripartizione si applica per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal Sinistro.
La compensazione fra Partite opera solo nell’ambito dei beni assicurati nella stessa ubicazione.

Come opera la compensazione fra Partite?

Esempio

- Somma assicurata per Partita “Attrezzatura e Arredamento”: 50.000,00 euro
- Somma assicurato per Partita “Immobile”: 100.000,00 euro
- Valore Attrezzatura e Arredamento al momento del Sinistro: 55.000,00 euro
- Valore Immobile al momento del Sinistro: 90.000,00 euro

- Totale Somme assicurate Partite “Immobile” e “Attrezzatura e Arredamento”: 150.000,00 euro
- Totale valore Immobile e Attrezzatura e Arredamento al momento del Sinistro: 145.000,00 euro

In questo caso non viene applicata alla Partita “Attrezzatura e Arredamento” la regola proporzionale anche se il valore dei beni che ne fanno parte è superiore alla relativa Somma assicurata (55.000 >50.000) perché il valore complessivo delle due Partite assicurate al momento del Sinistro, pari a 145.000,00 euro, non è superiore al totale delle Somme assicurate per le due Partite.

Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle Partite “Immobile”, “Macchinario e Attrezzatura”, “Merci”, “Impianti di energia rinnovabile”, valutato in base ai criteri previsti agli articoli precedenti, supera, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.

Se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell’articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, per **i Sinistri di importo inferiore a 3.000,00 euro per ciascuna Partita colpita da Sinistro,** la regola proporzionale sopra descritta **non si applica.**
Per determinare tali limiti, non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per **Valori, Archivi e Supporti di Dati**, l’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto la regola proporzionale sopra descritta non si applica.

Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?

Esempio

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Attrezzatura e Arredamento" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Attrezzatura e Arredamento": 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Attrezzatura e Arredamento" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore dei beni che rientrano nella Partita "Attrezzatura e Arredamento" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.
Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

40.000,00 x (55.000,00/60.000,00) = 36.666,67

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:
- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **30 giorni**:
- dal ricevimento della documentazione completa,
- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni che rientrano nelle Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento", "Impianti di energia rinnovabile" e "Lastre", Generali Italia paga il **"supplemento di indennizzo"**, se previsto, **entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo**, **se ciò avviene** - salvo comprovata forza maggiore - **entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia**.

Le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo le Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building), sono riconosciute **a lavori ultimati in conformità alle suddette caratteristiche, se comprovate da idonea documentazione rilasciata nel rispetto della normativa vigente al momento dei lavori.**

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata, in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera stipulato un contratto distinto per ognuna di tali Partite.
A tale scopo i periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.
I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior Indennizzo complessivo dovuto per tutte le Partite colpite dal Sinistro.

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un **acconto** pari al **50% dell'importo minimo** che può essere pagato **in base alle risultanze acquisite**, **se:**
- **non** sono sorte **contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso**
- **è previsto un Indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:
- appena è disponibile una quantificazione minima del danno effettuata da Generali Italia **e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **se fornisce prova inequivocabile a Generali Italia di avere predisposto la ripresa dell'attività.**

Se le somme assicurate per le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento", "Impianti di energia rinnovabile" e "Merci", sono complessivamente:
- **inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;**
- **superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.**

Se il danno interessa le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Impianti di energia rinnovabile", l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo".
Dopo 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa[14] verso il responsabile del Sinistro **se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso i responsabili stessi. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo**.

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:
- dall'art. 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile;
- dall'articolo *Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile* delle Condizioni Specifiche che regolano la Garanzia Incendio e altri eventi.

---

5 A parziale deroga dell'art. 1900 (Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti) del Codice civile.
6 Sono considerati "pericolosi":
- i residui definiti tali nella parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (che raccoglie le norme in materia di tutela ambientale) e successive modifiche e integrazioni;
- i residui radioattivi oggetto del Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95 (emesso in attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti; 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili).

7 A termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile
L'art.1588 (Perdita e deterioramento della cosa locata) del Codice civile prevede che il conduttore deve rispondere della perdita e del deterioramento dell'immobile nel corso della locazione, anche se derivano da incendio:
- a meno che non fornisce la prova che sono accaduti per causa a lui non imputabile,
- anche se causati da persone da lui ammesse anche temporaneamente all'uso o al godimento dell'immobile locato.

L'art.1589 (Incendio di cosa assicurata) del Codice civile disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato è assicurato.
L'art.1611 (Incendio di casa abitata da più inquilini) del Codice civile disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è abitato da più conduttori/inquilini.

8 Legge 20 maggio 2016 n. 76 - "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.
9 Ai sensi dell'art. 2359 (Società controllate e società collegate) del Codice civile.
10 Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile) del Codice civile, comma 3: "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse."
11 Art. 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile.
12 Art. 1913 (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro) del Codice civile.
13 Art. 1917 (Assicurazione della Responsabilità civile), comma 3 del Codice civile: "Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse".
14 A parziale deroga dell'art. 1916 (Diritto di surrogazione dell'assicuratore) del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

(SEZIONE ACCESSORIA)

Nell'ambito della Sezione accessoria In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali:

- **per poter attivare la copertura per il rischio Alluvione, Inondazione, Esondazione è necessario aver attivato la copertura per il rischio Sisma;**
- **se attivata la copertura per il rischio Alluvione, Inondazione, Esondazione è possibile attivare anche le coperture per i seguenti rischi:**
  - **Frana**
  - **Allagamento e Bombe d'acqua**
  - **Spese di ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allegamento (Build Back Better), che si estende anche ad Allagamento e Bombe d'acqua, se attivata anche tale copertura.**

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Sisma

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i **Danni materiali e diretti** - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Sisma **solo se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.**

Le Garanzie sono prestate solo in relazione a Fabbricati che hanno le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Le scosse registrate nelle **72 ore successive** a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

Che cosa NON è assicurato

Valgono le esclusioni previste dall'articolo *Esclusioni generali* della sezione "Che cosa NON è assicurato?"
Dalla copertura per danni da Sisma, sono inoltre sempre esclusi:

a) i danni causati da:
- **Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguono a Sisma, in quanto coperti dalla specifica Garanzia;**
- **eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;**
- **umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
- **maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**

b) i danni che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Ci sono limiti di copertura

Valgono le limitazioni generali previste dalla sezione "Ci sono limiti di copertura?".
Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita, la presente copertura opera:
- **con lo Scoperto e il minimo di Scoperto**
- **fino a concorrenza del Limite di indennizzo**

indicati nella Scheda Riepilogativa.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO PER I DANNI DA SISMA

La copertura per danni da Sisma opera se il Fabbricato assicurato, e l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte, ha caratteristiche che corrispondono a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione": Struttura antisismica, Struttura in cemento armato, Struttura in legno, Struttura in bioedilizia, Struttura in acciaio, Struttura in muratura o altro.
In caso di Sinistro, se le "Caratteristiche costruttive" del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'articolo *Dichiarazioni del Contraente* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e pertanto il Contraente può perdere in parte il diritto all'Indennizzo[22].

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:

Tipo costruzione: **Struttura antisismica**
Struttura in cemento armato
Struttura in legno
Struttura in bioedilizia
Struttura in acciaio
Struttura in muratura o altro

Alluvione, Inondazione, Esondazione

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione.
Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate nelle **72 ore** dalla prima manifestazione.

Come opera la copertura

Se il Contraente ha dichiarato, come indicato nella Scheda Riepilogativa, che tutte le aperture esterne del Fabbricato sono dotate di Paratie con le caratteristiche costruttive indicate nella relativa definizione, in caso di Sinistro, se risulta che le Paratie, in tutto o in parte, non sono presenti o hanno caratteristiche difformi da quelle indicate o non erano tutte attivate, ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'articolo Dichiarazioni del Contraente delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e pertanto il Contraente può perdere in parte il diritto all'Indennizzo[23].

Che cosa NON è assicurato

Valgono le esclusioni previste dall'articolo Esclusioni generali della sezione "Che cosa NON è assicurato?"
Dalla presente copertura sono inoltre sempre esclusi:

a) i danni causati da:
- **umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
- **variazione della falda freatica;**
- **Frane;**
- **maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**

b) i danni che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo;

c) i danni a:
- **le Rimanenze poste all'aperto;**
- **le Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento,** salvo ai veicoli su gomma e alle Merci che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani**;**
- **le Merci poste in locali interrati o seminterrati.**

Ci sono limiti di copertura

Valgono le limitazioni generali previste dalla sezione "Ci sono limiti di copertura?".
Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita, la presente copertura opera:
- **con lo Scoperto e il minimo di Scoperto**
- **fino a concorrenza del Limite di indennizzo**

indicati nella Scheda Riepilogativa.
Se tutte le aperture esterne dell'ubicazione sono dotate di Paratie con le caratteristiche indicate nella relativa definizione e, al momento del Sinistro, erano tutte attivate, lo Scoperto non si applica.

Frana

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Frana.
Sono considerati come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le **72 ore** dalla prima manifestazione.

Che cosa NON è assicurato

Valgono le esclusioni previste dall'articolo Esclusioni generali della sezione "Che cosa NON è assicurato?"
Dalla presente copertura sono inoltre sempre esclusi i danni:

a) causati da:
- **Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione;**
- **movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;**

- **frane dovute a errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'esecuzione dei suddetti lavori;**
- **eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;**
- **Frane già note o potenzialmente già note;**

b) a cose mobili all'aperto.

Ci sono limiti di copertura

Valgono le limitazioni generali previste dalla sezione "Ci sono limiti di copertura?".
Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita, la presente copertura opera:
- **con lo Scoperto e il minimo di Scoperto**
- **fino a concorrenza del Limite di indennizzo**

indicati nella Scheda Riepilogativa.

Allagamento e Bombe d'acqua

Che cosa è assicurato

A integrazione della copertura per danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione, se attivata, nell'ambito delle relative Somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'articolo Limiti di copertura lett. c), Generali Italia indennizza anche i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

Che cosa NON è assicurato

Ferme le altre esclusioni e limitazioni previste per la copertura per danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione, la presente estensione di garanzia non comprende i danni a tutti i beni mobili posti all'aperto.

Come opera la copertura

Se il Contraente ha dichiarato, come indicato nella Scheda Riepilogativa, che tutte le aperture esterne del Fabbricato sono dotate di Paratie con le caratteristiche costruttive indicate nella relativa definizione, in caso di Sinistro, se risulta che le Paratie, in tutto o in parte, non sono presenti o hanno caratteristiche difformi da quelle indicate o non erano tutte attivate, ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'articolo Dichiarazioni del Contraente delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e pertanto il Contraente può perdere in parte il diritto all'Indennizzo[24].

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro indicati nella Scheda Riepilogativa.
Se tutte le aperture esterne dell'ubicazione sono dotate di Paratie con le caratteristiche indicate nella relativa definizione e, al momento del Sinistro, erano tutte attivate, lo Scoperto non si applica.
Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 30% delle singole Somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione, con il limite massimo complessivo, per Sinistro e per annualità assicurativa, indicato nella Scheda Riepilogativa per anno.
Per la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni negli stessi contenuti, Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 15% delle singole Somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione, col sottolimite complessivo, per Sinistro e per annualità assicurativa, indicato nella Scheda Riepilogativa per anno.

Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allegamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)

Che cosa è assicurato

Generali Italia, in caso di Sinistro indennizzabile in base alla copertura per Alluvione Inondazione, Esondazione, se attivata, rimborsa le maggiori spese, che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale, sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato assicurato secondo criteri costruttivi "Build Back Better". Tali criteri aumentano la resistenza e resilienza del Fabbricato attraverso l'utilizzo di materiali e strutture che lo rendono più capace di resistere alla penetrazione dell'acqua che deriva da Alluvione, Inondazione, Esondazione e di conseguenza diminuiscono gli impatti dannosi di tali eventi sul Fabbricato stesso e sui beni assicurati in esso contenuti.
Se attiva anche la Garanzia Allagamento e Bombe d'acqua, tali maggiori spese sono rimborsate anche in conseguenza di Sinistri indennizzabili in base a tale Garanzia.

Esempi di ricostruzione Build Back Better

- Innalzamento da terra di impianti produttivi/Apparecchiature elettroniche di almeno 15 centimetri
- Installazione di valvole di non ritorno dei circuiti fognari
- Ancoraggio di serbatoi interrati
- Potenziamento del sistema di scolo delle acque meteoriche per aumentare la sua portata di almeno il 25%
- Per gli impianti fotovoltaici installati sul suolo, l'installazione tra il terreno e i pannelli di una struttura di appoggio alta almeno 50 cm
- Revisione dell'impianto elettrico con possibilità di parzializzare l'impianto per piano e per tipologia (per esempio: prese per l'illuminazione e prese di energia per gli elettrodomestici) e installazione del quadro di controllo non in cantina o piano terra ma al primo piano o piano rialzato o almeno a 170 cm da terra, se l'ubicazione assicurata si trova solo al piano terra
- Installazione di Paratie su porte d'ingresso e in aggiunta anche su porte interne. Installazione con posa di guide "zancate" nel muro, di Paratie in legno impregnato con guarnizioni in gomma
- Nei piani esterni senza pendenza (terrazzi, coperture piane), installazione di soglie per gli Infissi di accesso ai balconi o per le porte di accesso all'edificio, con un'altezza di almeno 10 centimetri

Come opera la copertura

Per ottenere il rimborso, tali spese devono essere approvate da Generali Italia nell'ambito del processo di determinazione del danno in cui viene verificato che gli interventi portano a benefici per la riduzione della probabilità di accadimento di danni futuri o della severità degli stessi.

Ci sono limiti di copertura

Il rimborso di tali spese opera se il danno complessivo provocato dal Sinistro ai beni assicurati - compreso quello che eventualmente riguarda le Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze", se attivate, è di almeno 100.000,00 euro.

Per ogni Sinistro le spese sono rimborsate:

- **nell'ambito di tutte le somme assicurate (per la Garanzia Allagamento e Bombe d'acqua, se attivata, nell'ambito del 30% delle somme assicurate per ciascuna Partita attivata per Alluvione, Inondazione, Esondazione);**
- **con il limite del 10% dell'Indennizzo complessivamente dovuto da Generali Italia e comunque con il massimo di 50.000,00 euro.**

Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle coperture attivate, Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari sostenute per: le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate della presente sezione.

Come opera la copertura

Per determinare l'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Fermi i limiti di Indennizzo specifici di seguito previsti, la copertura opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata per i beni danneggiati.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:

a) **30% dell'Indennizzo dovuto per i residui non "pericolosi";**
b) **10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi"[25]. In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite in modo diretto da Sinistro, vengono contaminate e pertanto sono considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.**

Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

Esempio

- Somma assicurata partita Immobile: 100.000,00 euro
- Indennizzo per Danni materiali e diretti: 95.000,00 euro (nel limite della somma assicurata)
- Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro (nei limiti di Indennizzo specifici previsti per tali spese)

Indennizzo totale: 105.000,00 euro (anche se maggiore della somma assicurata di 100.000,00 euro)

Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Se per la sezione In solidità - Danni ai beni è attivata anche l'opzione "Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile", Generali Italia rimborsa **anche le spese sostenute per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o dallo stesso danneggiate solo in parte**.

Ci sono limiti di copertura

a) Il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate previsto dalla Garanzia Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile, lettera a)
- **è aumentato dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa;**
- **vale quale Limite di Indennizzo complessivo anche per le spese sostenute per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate**

b) Il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate previsto dalla Garanzia Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile, lettera b), è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla precedente lettera a)**.

Art. 1.2 Beni assicurati

Sono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite di pertinenza dell'attività dichiarata, attivabili in maniera autonoma l'una dall'altra:
- **"Fabbricato"**
- **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"**

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa.

Nella Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" **non sono compresi i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)**.

Sono compresi i mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA.

In presenza della Partita "Fabbricato" o della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", può essere attivata anche la seguente Partita:
- **"Rimanenze": "Arredamento"**, compresi **Archivi**, **e "Merci".**

Se è attiva anche la Partita "Attrezzatura e Arredamento" o la Partita "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto" della Garanzia Incendio e altri eventi, nella Partita "Rimanenze" sono compresi anche i **Valori**. Tale estensione opera:
- a Primo Rischio Assoluto e pertanto non si applica quanto previsto all'articolo *Assicurazione parziale – Regola proporzionale;*
- con gli stessi limiti previsti dalla Garanzia Incendio e altri eventi.

L'assicurazione è prestata:
- per **"Fabbricato"**, in base **al costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell'area;
- per **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura**", comprese **Macchine elettroniche**, e **"Arredamento",** in base **al costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per **"Merci"**, si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni artigianali e industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono

valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
- per gli **Archivi** e i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività di servizio che si trovano nell'area in cui la stessa è esercitata.

AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni

Che cosa è assicurato

L'assicurazione delle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze" è estesa ai beni assicurati posti in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni che rientrano nella Partita "Rimanenze" posti in ubicazioni diverse da quelle indicate nella Scheda Riepilogativa, l'assicurazione è prestata con il Limite di indennizzo del 10% della Somma assicurata con la relativa Partita e comunque con il massimo di 50.000,00 euro, fermi gli Scoperti previsti dal contratto e indicati nella Scheda Riepilogativa.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Per tutte le coperture attivate sono esclusi i danni:

a) i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o che derivano da inquinamento o contaminazione.
d) di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;
e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
f) che conseguono, in tutto o in parte, a:
- **alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;**
- **utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;**
- **trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (per esempio download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;**

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non esclusi in modo espresso, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili:
- **gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e i beni in essi contenuti;**
- **per i quali, al momento dell'accadimento del Sinistro, risulta rigettata la pratica di sanatoria o condono di abusi che risultava in corso al momento della sottoscrizione del contratto;**
- **che sono in costruzione o se già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi previsti dalla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali.**

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

a) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguono a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

b) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;

c) **da Allagamento e Bombe d'acqua,** salvo quanto previsto dal paragrafo Allagamento e Bombe d'acqua dell'articolo *Rischi assicurati*, se attivata la relativa copertura.

Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione

Cose escluse dall'assicurazione:

a) beni in leasing, se già assicurati per gli stessi rischi con altro contratto di assicurazione;

b) gioielli, pietre e metalli preziosi;

c) collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro;

d) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;

e) Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;

f) aeromobili e natanti.

Art 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla copertura assicurativa, diminuita dello Scoperto convenuto e indicato nella Scheda Riepilogativa. L'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, assicurare lo Scoperto con altro contratto.

Esempio di Scoperto

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro
Scoperto pattuito: 15% del danno con il minimo di 5.000,00 euro

- Valore del danno liquidabile: 90.000,00 euro

Importo Scoperto: 13.500,00 euro (pari al 15% dell'ammontare del danno liquidabile, maggiore del minimo pattuito di 5.000,00 euro)
Indennizzo liquidato: 76.500,00 euro (pari a 90.000,00 - 13.500,00 euro)

Art. 3.4 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

Art. 5.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata nella Scheda Riepilogativa e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofali

Le coperture prestate con le Garanzie della presente sezione hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.
Se le Garanzie ne sostituiscono, senza interruzione, altre in corso con Generali Italia per gli stessi rischi, nel suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzie sostituite.

Come si calcola il Periodo di inefficacia della copertura?

ESEMPIO 1: Se la data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa è il 1° agosto e il Premio è pagato il 30 luglio (dello stesso anno), il Periodo di carenza è conteggiato a partire dal 2 agosto (giorno successivo alla data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa con Premio pagato entro tale data).

ESEMPIO 2: Se la data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa è il 1° agosto e il Premio è pagato il 1° settembre (dello stesso anno), il Periodo di carenza è conteggiato a partire dal 2 settembre (giorno successivo a quello del pagamento del Premio).

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il programma "Pronto intervento" del **gruppo per** previsto nelle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO delle Condizioni Specifiche In solidità – Danni ai beni è attivo e opera anche per le Garanzie della presente sezione.

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, ferma la facoltà di attivare il programma "Pronto Intervento" del gruppo per, e comunque **in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, l'Assicurato o il Contraente deve:**

a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia[26];

b) avvisare l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza[27];

c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
- **il momento dell'inizio del Sinistro;**
- **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per questo avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;

e) predisporre un elenco dettagliato di:
- **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
- **a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati che esistevano al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

ATTENZIONE: Non adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro ai punti a) e b) può far perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo*

* Art. 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio) del Codice civile.

Per i beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo dovuto in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:
- **esagera con dolo l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

b) tra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro, o anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e sono state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, con determinazione del valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non interessate in modo diretto dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; è possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuto secondo i seguenti criteri:
- per il **"Fabbricato"**, si stima il relativo "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, compresi gli oneri di progettazione, escluso solo il valore dell'area;
- per **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"** e **"Arredamento"**, si stima il relativo "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico e della medesima utilità offerti sul mercato, con i limiti indicati al successivo articolo *Determinazione del danno*;
- per le **"Merci"**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, delle stesse ma senza tenere conto dei profitti sperati; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

Art. 1.6 Determinazione del danno

Il danno viene determinato secondo le norme che seguono:
- per i beni che rientrano nella Partita **"Fabbricato"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - il primo, stimato con detrazione dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione da tale risultato del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi**;
  - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

- per i beni che rientrano nelle Partite **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"** e **"Arredamento"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
  - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per **i beni fuori uso o che non possono più essere impiegati per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore con detrazione, dal "Valore a nuovo", di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;

Per gli **Archivi, Supporti Dati**, il danno è determinato con riferimento alle spese effettivamente sostenute (**entro il termine di un anno dal momento del Sinistro**) e in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e all'utilizzabilità dei beni medesimi, **escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico**;
Per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, **escluso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti**.

Per le **"Merci"**, il danno è determinato con detrazione, dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro:
- del valore delle Merci illese;
- del valore che si può ricavare dalle Merci danneggiate;
- degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

COMPENSAZIONE FRA PARTITE

Per le Partite **"Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"** e **"Rimanenze",** se la Somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita in proporzione tra le altre Partite per le quali c'è insufficienza di assicurazione.
Tale ripartizione si applica per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal Sinistro[24].
La compensazione fra Partite opera solo nell'ambito dei beni assicurati nella stessa ubicazione.

Come opera la compensazione fra Partite?

Esempio

- Somma assicurata per Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro
- Somma assicurato per Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro
- Valore degli Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura al momento del Sinistro: 55.000,00 euro
- Valore del Fabbricato al momento del Sinistro: 90.000,00 euro

- Totale Somme assicurate Partite "Fabbricato" e "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 150.000,00 euro
- Totale valore Fabbricato e Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura al momento del Sinistro: 145.000,00 euro

In questo caso non viene applicata alla Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" la regola proporzionale anche se il valore dei beni che ne fanno parte è superiore alla relativa Somma assicurata (55.000 >50.000) perché il valore complessivo dei beni che rientrano nelle due Partite assicurate al momento del Sinistro, pari a 145.000,00 euro, non è superiore al totale delle Somme assicurate per le due Partite.

Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri previsti agli articoli precedenti, supera, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri previsti agli articoli precedenti, supera, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.

Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?

Esempio

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

- Somma assicurata per la Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”: 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita ““Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore della Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l’applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

40.000,00 x (55.000,00/60.000,00) = 36.666,67

Art. 1.8 Pagamento dell’indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l’Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **30 giorni** dalla conclusione dell’eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.
Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni che rientrano nelle Partite “Fabbricato”, “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” e “Arredamento”, il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Il pagamento di tale supplemento è corrisposto, nell’ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
b) se viene scelta l’opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d’acquisto.

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata, in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera stipulato un contratto distinto per ognuna delle Partite assicurate.
A tale scopo i periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.
I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull’eventuale maggior Indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell’indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un **acconto del 50% dell’importo minimo** che può essere pagato **in base alle risultanze acquisite**, **se:**

- **non sono sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso**
- **ed è previsto un Indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**

L’Assicurato può ottenere il pagamento dell’acconto:

- appena è disponibile una quantificazione minima del danno effettuata da Generali Italia **e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **se fornisce prova inequivocabile a Generali Italia di avere predisposto la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita dello stesso tipo di merci.**

Se le somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze", sono complessivamente:

- **inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;**
- **superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.**

Se il danno interessa le Partite "**Fabbricato",** "**Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Arredamento", l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo**". **Dopo 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro**, **l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.**

Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa[29] verso il responsabile del Sinistro, **se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso i responsabili stessi. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo**.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile;
- dal paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile" dell'articolo *Rischi assicurati* delle Condizioni Specifiche che regolano la presente Garanzia.

---

22 Ai sensi degli artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del Codice civile.
23 Ai sensi degli artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del Codice civile.
24 Ai sensi degli artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del Codice civile.
25 Sono considerati "pericolosi":
- i residui definiti tali nella parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (che raccoglie le norme in materia di tutela ambientale) e successive modifiche e integrazioni;
- i residui radioattivi oggetto del Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95 (emesso in attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti; 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili).

26 Art. 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile.
27 Art. 1913 (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro) del Codice civile.
28 Secondo l'art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile.
29 A parziale deroga dell'art. 1916 (Diritto di surrogazione dell'assicuratore) del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI DI LEGGE

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Garanzia base

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti** causati ai beni assicurati **dai seguenti eventi**:

Sisma

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Sisma **solo se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti**.
Le Garanzie sono prestate solo in relazione a Fabbricati che hanno le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.
Le scosse registrate nelle **72 ore successive** a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO PER I DANNI DA SISMA

La copertura per danni da Sisma opera se il Fabbricato assicurato, e l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte, ha caratteristiche che corrispondono a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione": Struttura antisismica, Struttura in cemento armato, Struttura in legno, Struttura in bioedilizia, Struttura in acciaio, Struttura in muratura o altro.
In caso di Sinistro, se le "Caratteristiche costruttive" del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'articolo Dichiarazioni del Contraente delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e pertanto il Contraente può perdere in parte il diritto all'Indennizzo[15].

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:

Tipo costruzione:	**Struttura antisismica**
	Struttura in cemento armato
	Struttura in legno
	Struttura in bioedilizia
	Struttura in acciaio
	Struttura in muratura o altro

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Alluvione, Inondazione, Esondazione

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione.
Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate nelle **72 ore** dalla prima manifestazione.

Come opera la copertura

Se il Contraente ha dichiarato, come indicato nella Scheda Riepilogativa, che tutte le aperture esterne del Fabbricato sono dotate di Paratie con le caratteristiche costruttive indicate nella relativa definizione, in caso di Sinistro, se risulta che le Paratie, in tutto o in parte, non sono presenti o hanno caratteristiche difformi da quelle indicate o non erano tutte attivate, ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'articolo Dichiarazioni del Contraente delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e pertanto il Contraente può perdere in parte il diritto all'Indennizzo[16].

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- **con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Se tutte le aperture esterne dell'ubicazione sono dotate di Paratie con le caratteristiche indicate nella relativa definizione e, al momento del Sinistro, erano tutte attivate, lo Scoperto non si applica.

Frana

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Frana.
Sono considerati come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- **con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate, Generali Italia rimborsa, fino alla somma indicata nella Scheda Riepilogativa, le spese supplementari sostenute per: le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Se attivata anche la copertura Incendio e altri eventi della sezione In solidità – Danni ai beni, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate della presente sezione.

Come opera la copertura

Per determinare l'Indennizzo non si applica la regola proporzionale di cui all'articolo Assicurazione parziale - regola proporzionale delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.
Fermi i limiti di Indennizzo specifici di seguito previsti, la copertura opera anche in eccedenza rispetto alla somma assicurata per i beni danneggiati.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino alla concorrenza del:

a) **30% dell'Indennizzo dovuto per i residui non "pericolosi";**
b) **10% dell'Indennizzo dovuto per i residui "pericolosi"[17]. In tale limite sono comprese anche le cose assicurate che, anche se non colpite in modo diretto da Sinistro, vengono contaminate e pertanto sono considerate "rifiuti pericolosi" dalle Autorità preposte.**

Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'Indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

Esempio

- Somma assicurata partita Immobile: 100.000,00 euro
- Indennizzo per Danni materiali e diretti: 95.000,00 euro (nel limite della somma assicurata)
- Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: 10.000,00 euro (nei limiti di Indennizzo specifici previsti per tali spese)

Indennizzo totale: 105.000,00 euro (anche se maggiore della somma assicurata di 100.000,00 euro)

Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

Che cosa è assicurato

Se per la sezione In solidità - Danni ai beni è attivata anche la Garanzia Aumento spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile, Generali Italia rimborsa **anche le spese sostenute per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o dallo stesso danneggiate solo in parte**.

Ci sono limiti di copertura

a) Il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui non "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate previsto dalla Garanzia Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile, lettera a):
- **è aumentato dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa;**
- **vale quale Limite di Indennizzo complessivo anche per le spese sostenute per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da Sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.**

b) Il limite di Indennizzo delle spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui "pericolosi" del Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate previsto dalla Garanzia Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile, lettera b), è aumentato **dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa, che è pari al 20% dell'importo in aumento previsto per le spese di cui alla precedente lettera a)**.

Garanzie accessorie

Allagamento e Bombe d'acqua

Che cosa è assicurato

A integrazione della copertura per danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione, nell'ambito delle relative Somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'articolo Limiti di copertura lett. c), Generali Italia indennizza anche i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

Come opera la copertura

Se il Contraente ha dichiarato, come indicato nella Scheda Riepilogativa, che tutte le aperture esterne del Fabbricato sono dotate di Paratie con le caratteristiche costruttive indicate nella relativa definizione, in caso di Sinistro, se risulta che le Paratie, in tutto o in parte, non sono presenti o hanno caratteristiche difformi da quelle indicate o non erano tutte attivate, ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'articolo Dichiarazioni del Contraente delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e pertanto il Contraente può perdere in parte il diritto all'Indennizzo[18].

Che cosa NON è assicurato

Ferme le altre esclusioni e limitazioni previste per la copertura per danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione, la presente estensione di garanzia non comprende i danni:
- **ai "Terreni";**
- **a tutti i beni mobili posti all'aperto.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro indicati nella Scheda Riepilogativa.
Se tutte le aperture esterne dell'ubicazione sono dotate di Paratie con le caratteristiche indicate nella relativa definizione e, al momento del Sinistro, erano tutte attivate, lo Scoperto non si applica.
Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 30% delle singole Somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione, con il limite massimo complessivo, per Sinistro e per annualità assicurativa, indicato nella Scheda Riepilogativa per anno.

Per la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni negli stessi contenuti, Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 15% delle singole Somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione, col sottolimite complessivo, per Sinistro e per annualità assicurativa, indicato nella Scheda Riepilogativa per anno.

Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allegamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)

Che cosa è assicurato

Generali Italia, in caso di Sinistro indennizzabile in base alla copertura per Alluvione Inondazione, Esondazione, rimborsa le maggiori spese, che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale, sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato assicurato secondo criteri costruttivi "Build Back Better". Tali criteri aumentano la resistenza e resilienza del Fabbricato attraverso l'utilizzo di materiali e strutture che lo rendono più capace di resistere alla penetrazione dell'acqua che deriva da Alluvione, Inondazione, Esondazione e di conseguenza diminuiscono gli impatti dannosi di tali eventi sul Fabbricato stesso e sui beni assicurati in esso contenuti.
Se attiva anche la Garanzia Allagamento e Bombe d'acqua, tali maggiori spese sono rimborsate anche in conseguenza di Sinistri indennizzabili in base a tale Garanzia.

Esempi di ricostruzione Build Back Better

- Innalzamento da terra di impianti produttivi/Apparecchiature elettroniche di almeno 15 centimetri
- Installazione di valvole di non ritorno dei circuiti fognari
- Ancoraggio di serbatoi interrati
- Potenziamento del sistema di scolo delle acque meteoriche per aumentare la sua portata di almeno il 25%
- Per gli impianti fotovoltaici installati sul suolo, l'installazione tra il terreno e i pannelli di una struttura di appoggio alta almeno 50 cm
- Revisione dell'impianto elettrico con possibilità di parzializzare l'impianto per piano e per tipologia (per esempio: prese per l'illuminazione e prese di energia per gli elettrodomestici) e installazione del quadro di controllo non in cantina o piano terra ma al primo piano o piano rialzato o almeno a 170 cm da terra, se l'ubicazione assicurata si trova solo al piano terra
- Installazione di Paratie su porte d'ingresso e in aggiunta anche su porte interne. Installazione con posa di guide "zancate" nel muro, di Paratie in legno impregnato con guarnizioni in gomma
- Nei piani esterni senza pendenza (terrazzi, coperture piane), installazione di soglie per gli Infissi di accesso ai balconi o per le porte di accesso all'edificio, con un'altezza di almeno 10 centimetri

Come opera la copertura

Per ottenere il rimborso, tali spese devono essere approvate da Generali Italia nell'ambito del processo di determinazione del danno in cui viene verificato che gli interventi portano a benefici per la riduzione della probabilità di accadimento di danni futuri o della severità degli stessi.

Ci sono limiti di copertura

Il rimborso di tali spese opera se il danno complessivo provocato dal Sinistro ai beni assicurati - compreso quello che eventualmente riguarda le Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze", se attivate - è di almeno 100.000,00 euro.
Per ogni Sinistro le spese sono rimborsate:

- **nell'ambito di tutte le somme assicurate (per la Garanzia Allagamento e Bombe d'acqua, se attivata, nell'ambito del 30% delle somme assicurate per ciascuna Partita attivata per Alluvione, Inondazione, Esondazione);**
- **con il limite del 10% dell'Indennizzo complessivamente dovuto da Generali Italia e comunque con il massimo di 50.000,00 euro.**

Art. 1.2 Beni assicurati

Sono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite di pertinenza dell'attività dichiarata, attivabili in maniera autonoma l'una dall'altra:

- **"Fabbricato";**
- **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura";**
- **"Terreni"**

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa.

I Terreni sono assicurati a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale – Regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, a titolo di

rimborso dei costi sostenuti per lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella precedente al Sinistro.

Nella Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" **non sono compresi i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)**.

Sono compresi i mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA.

In presenza della Partita "Fabbricato" o della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", può essere attivata anche la seguente Partita, che non è prevista come obbligatoria dalla legge:
- **"Rimanenze": "Arredamento"**, compresi **Archivi**, **e "Merci".**

Se è attiva anche la Partita "Attrezzatura e Arredamento" o la Partita "Attrezzatura, Arredamento e Merci a Primo Rischio Assoluto" della Garanzia Incendio e altri eventi, nella Partita "Rimanenze" sono compresi anche i **Valori**. Tale estensione opera a Primo Rischio Assoluto e con gli stessi limiti previsti dalla Garanzia Incendio e altri eventi.

L'assicurazione è prestata:
- per **"Fabbricato"**, in base **al costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell'area;
- per **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura**", comprese **Macchine elettroniche**, e **"Arredamento",** in base **al costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per **"Merci"**, si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni artigianali e industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
- per gli **Archivi** e i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si, è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività commerciale che si trovano nell'area in cui la stessa è esercitata.

AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni

L'assicurazione delle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze" è estesa ai beni assicurati posti in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni che rientrano nella Partita "Rimanenze" posti in ubicazioni diverse da quelle indicate nella Scheda Riepilogativa, l'assicurazione è prestata con il Limite di indennizzo del 10% della Somma assicurata con la relativa Partita e comunque con il massimo di 50.000,00 euro, fermi gli Scoperti previsti dal contratto e indicati nella Scheda Riepilogativa.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi:

a) i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o che derivano da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

d) di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;

e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
f) che conseguono, in tutto o in parte, a:
- **alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;**
- **utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;**
- **trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (per esempio download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;**

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non esclusi in modo espresso, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

Se non è attivata anche la Garanzia Incendio e altri eventi, l'assicurazione non copre le spese indicate all'articolo Rischi assicurati - paragrafo Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili:
- **gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione nonché e i beni in essi contenuti;**
- **per i quali, al momento dell'accadimento del Sinistro, risulta rigettata la pratica di sanatoria o condono di abusi che risultava in corso al momento della sottoscrizione del contratto;**
- **che sono in costruzione o se già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi previsti dalla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali.**

<u>Esclusioni specifiche per danni da Sisma:</u>

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati da:
a) Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguono a Sisma, in quanto coperti dalla specifica Garanzia;
b) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
c) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
d) maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.
Sono inoltre esclusi:
e) i danni che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

<u>Esclusioni specifiche per danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione:</u>

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati da:
a) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
b) variazione della falda freatica;
c) Frane;
d) maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.
Sono inoltre esclusi i danni:
e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo;
f) alle Rimanenze poste all'aperto;
g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo ai veicoli su gomma e alle Merci che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani**;**
h) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

<u>Esclusioni specifiche per danni da Frana:</u>

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati da:
a) Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione;
b) movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
c) frane dovute a errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'esecuzione dei suddetti lavori;
d) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
e) Frane già note o potenzialmente già note.
Sono inoltre esclusi:
f) i danni a cose mobili all'aperto.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

a) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguono a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
b) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.
c) **da Allagamento e Bombe d'acqua**, salvo quanto previsto dal paragrafo "Allagamento e Bombe d'acqua" dell'articolo Rischi assicurati, se attivata la relativa copertura.

Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione

Cose escluse dall'assicurazione:

a) beni in leasing, se già assicurati per gli stessi rischi con altro contratto di assicurazione;
b) gioielli, pietre e metalli preziosi;
c) collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro;
d) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
e) Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
f) aeromobili e natanti.

Art 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla copertura assicurativa, diminuita della percentuale di Scoperto convenuta, nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30 gennaio 2025. L'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, assicurare lo Scoperto con altro contratto.

Che cos'è lo Scoperto?

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale, calcolato sull'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Esempio

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro
Scoperto pattuito: 15% del danno

- Valore del danno liquidabile: 90.000,00 euro

Importo Scoperto: 13.500,00 euro (pari al 15% dell'ammontare del danno liquidabile)
Indennizzo liquidato: 76.500,00 euro (pari a 90.000,00 - 13.500,00 euro)

Art. 3.4 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

Art. 5.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata nella Scheda Riepilogativa e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofali

Le coperture prestate con le Garanzie della presente sezione hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.
Se le Garanzie ne sostituiscono, senza interruzione, altre in corso con Generali Italia per gli stessi rischi, nel suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzie sostituite.

Come si calcola il Periodo di inefficacia della copertura?

ESEMPIO 1: Se la data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa è il 1° agosto e il Premio è pagato il 30 luglio (dello stesso anno), il Periodo di carenza è conteggiato a partire dal 2 agosto (giorno successivo alla data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa con Premio pagato entro tale data).

ESEMPIO 2: Se la data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa è il 1° agosto e il Premio è pagato il 1° settembre (dello stesso anno), il Periodo di carenza è conteggiato a partire dal 2 settembre (giorno successivo a quello del pagamento del Premio).o Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale, calcolato sull'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofali

La disattivazione della Garanzia base della presente sezione è possibile solo in maniera congiunta per tutte le coperture attivate: Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il programma "Pronto intervento" del gruppo per, se è attivata anche le Garanzia In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi, è attivo e opera negli stessi termini disciplinati nelle relative NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, anche per le Garanzie della presente sezione.

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, ferma la facoltà - se attiva anche la Garanzia Incendio e altri eventi - di attivare il programma "Pronto Intervento" del gruppo per, e comunque **in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, l'Assicurato o il Contraente deve**:

a) **fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti;** le relative spese sono a carico di Generali Italia[19];
b) **avvisare l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza[20];**
c) **nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:**
   - **il momento dell'inizio del Sinistro;**
   - **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**

   Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
d) **conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per questo avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;**
e) **predisporre un elenco dettagliato di:**
   - **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
   - **a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati che esistevano al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

ATTENZIONE: Non adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro ai punti a) e b) può far perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo*

* Art. 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio) del Codice civile.

Per i beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo dovuto in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:
- **esagera con dolo l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) **da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;**

b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro, o anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e sono state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, con determinazione del valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo *Valore dei beni assicurati*;
e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non interessate in modo diretto dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; è possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuto secondo i seguenti criteri:
- per il **"Fabbricato"**, si stima il relativo "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, compresi gli oneri di progettazione, escluso solo il valore dell'area;
- per il **"Terreno"** viene indicata una somma forfettaria a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale - Regola proporzionale* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella che precedeva il Sinistro;
- per **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"** e **"Arredamento"**, si stima il relativo "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico e della medesima utilità offerti sul mercato, con i limiti indicati al successivo articolo *Determinazione del danno*;
- per le **"Merci"**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, delle stesse ma senza tenere conto dei profitti sperati; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

Art. 1.6 Determinazione del danno

Il danno viene determinato secondo le norme che seguono:
- per i beni che rientrano nella Partita **"Fabbricato"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato con detrazione dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione da tale risultato del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
- il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

- Per il **"Terreno"**, l'importo del danno è dato dall'ammontare dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella che precedeva il Sinistro.

- per i beni che rientrano nelle Partite **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"** e **"Arredamento"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
  - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per **i beni fuori uso o che non possono più essere impiegati per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore con detrazione, dal "Valore a nuovo", di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

Per gli **Archivi, Supporti Dati**, il danno è determinato con riferimento alle spese effettivamente sostenute (**entro il termine di un anno dal momento del Sinistro**) e in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e all'utilizzabilità dei beni medesimi, **escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico.**
Per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, **escluso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti**.

Per le **"Merci",** il danno è determinato con detrazione, dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro:
- del valore delle Merci illese;
- del valore che si può ricavare dalle Merci danneggiate;
- degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

COMPENSAZIONE FRA PARTITE

Per le Partite **"Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"** e **"Rimanenze"**, se la Somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita in proporzione tra le altre Partite per le quali c'è insufficienza di assicurazione.
Tale ripartizione si applica per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal Sinistro.
La compensazione fra Partite opera solo nell'ambito dei beni assicurati nella stessa ubicazione.

Come opera la compensazione fra Partite?

Esempio

- Somma assicurata per Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro
- Somma assicurato per Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro
- Valore degli Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura al momento del Sinistro: 55.000,00 euro
- Valore del Fabbricato al momento del Sinistro: 90.000,00 euro

- Totale Somme assicurate Partite "Fabbricato" e "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 150.000,00 euro
- Totale valore Fabbricato e Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura al momento del Sinistro: 145.000,00 euro

In questo caso non viene applicata alla Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" la regola proporzionale anche se il valore dei beni che ne fanno parte è superiore alla relativa Somma assicurata (55.000 >50.000) perché il valore complessivo dei beni che rientrano nelle due Partite assicurate al momento del Sinistro, pari a 145.000,00 euro, non è superiore al totale delle Somme assicurate per le due Partite.

Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri previsti agli articoli precedenti, supera, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.

Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?

Esempio

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita ""Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

40.000,00 x (55.000,00/60.000,00) = 36.666,67

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **30 giorni** dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.
Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni che rientrano nelle Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Arredamento", il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Il pagamento di tale supplemento è corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata, in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera stipulato un contratto distinto per ognuna delle Partite assicurate.
A tale scopo i periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.
I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior Indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un **acconto del 50% dell'importo minimo** che può essere pagato **in base alle risultanze acquisite, se**:

- **non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso**

- **è previsto un Indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:
- appena è disponibile una quantificazione minima del danno effettuata da Generali Italia **e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta**;
- **se fornisce prova inequivocabile a Generali Italia di avere predisposto la ripresa dell'attività**.

Se le somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Terreni" e "Rimanenze", sono complessivamente:
- **inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;**
- **superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.**

Se il danno interessa le Partite **"Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Arredamento", l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo". Dopo 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.**

Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa[21] verso il responsabile del Sinistro, **se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso i responsabili stessi. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo**.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:
- dall'art. 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile;
- dal paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile" dell'articolo *Rischi assicurati* delle Condizioni Specifiche che regolano la presente Garanzia, se attivata anche la Garanzia Incendio e altri eventi.

---

15 Ai sensi degli artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del Codice civile.
16 Ai sensi degli artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del Codice civile.
17 Sono considerati "pericolosi":
- i residui definiti tali nella parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (che raccoglie le norme in materia di tutela ambientale) e successive modifiche e integrazioni;
- i residui radioattivi oggetto del Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 230/95 (emesso in attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti; 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili).

18 Ai sensi degli artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del Codice civile.
19 Art. 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile.
20 Art. 1913 (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro) del Codice civile.
21 A parziale deroga dell'art. 1916 (Diritto di surrogazione dell'assicuratore) del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN GUARDIA - FURTO

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dai seguenti eventi:

a) Furto commesso con introduzione nei locali con violazione delle difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
- sfondamento di muri, pavimenti e soffitti;
- uso fraudolento di chiavi, grimaldelli e arnesi simili, anche senza lasciare evidenti segni di scasso.

  Ci sono limiti di copertura

  In assenza di segni di scasso, la copertura opera con uno Scoperto del 20%.

  Se il Furto si verifica entro i primi 5 giorni successivi a quello in cui è stata fatta denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi, lo Scoperto non si applica.

b) Furto commesso con introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richiede di superare ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi (come per esempio scale, corde e simili) o particolare agilità personale.

c) Furto commesso da persone rimaste in modo clandestino nei locali, se la refurtiva è stata asportata in un momento successivo, a locali chiusi.

d) Furto con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e in presenza di Addetti.

e) Furto con rottura dei vetri delle vetrine fisse e delle porte vetrate, chiuse in maniera efficace, durante i periodi di chiusura diurna e serale**, nel solo periodo compreso tra le ore 08 e le ore 24**.

f) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei Serramenti, con rottura del vetro retrostante ma restando all'esterno dei locali.

g) Furto avvenuto nei modi descritti nelle lettere precedenti, anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato **se si verificano le seguenti circostanze:**
- l'autore del Furto non è incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né dei mezzi di difesa interni eventualmente previsti, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- il Furto è commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

h) Rapina avvenuta nei locali indicati nella Scheda Riepilogativa, anche commessa da dipendenti, costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni assicurati mediante violenza o minaccia, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

i) Furto e Rapina che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato**.**

j) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati ai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina, o nel tentativo di commetterli.

Generali Italia indennizza anche:

k) il Furto, avvenuto con le modalità sopraindicate, di Fissi e Infissi dell'Immobile che sono di proprietà del Contraente e che non rientrano nella definizione di Attrezzatura e Arredamento in quanto fanno parte dei Fabbricati.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con il limite, per annualità assicurativa, del 10% della somma assicurata della Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento".

l) i guasti provocati dai ladri alle parti dell'Immobile che costituiscono i locali che contengono i beni assicurati e agli Infissi e ai Serramenti posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte. In tale circostanza sono compresi anche i guasti provocati dai ladri agli Infissi esterni, quali cancelli (compresi serrature e lucchetti relativi), cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area scoperta di pertinenza dell'ubicazione.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera col limite di Indennizzo di 2.000,00 euro, senza applicazione di eventuali Scoperti o Franchigie previsti dal contratto.

m) le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali che contengono i beni assicurati con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri Addetti.

Come opera la copertura

L'Indennizzo è corrisposto solo a seguito di **denuncia effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza** ed è limitato alle sole **spese sostenute entro il termine di 12 mesi dalla denuncia**.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con il limite, per annualità assicurativa, del 5% della somma assicurata per la Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento", con il massimo di 500,00 euro.

n) i danni che conseguono a Rapina commessa sui clienti dell'Assicurato di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dei locali.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con il limite di Indennizzo, per annualità assicurativa, del 10% della somma assicurata per la Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento", con il massimo di:

- **1.500,00 euro per indumenti, effetti personali e Valori;**
- **250,00 euro per il denaro.**

Vetrinette interne ed esterne

Che cosa è assicurato

Per le Merci, la copertura comprende il Furto con scasso:

- delle vetrine interne, **quando sono presenti Addetti nell'attività a locali aperti**
- delle vetrine esterne, **se queste sono fissate in modo valido, chiuse con serrature e lucchetti e poste nelle vicinanze degli accessi ai locali**.

Ci sono limiti di copertura assicurativa

La copertura opera:

- **con uno Scoperto del 25%, con il minimo di 50,00 euro** e senza tenere conto di altri eventuali Scoperti o Franchigie previsti dal contratto;
- **con il limite, per annualità assicurativa, del 10% della somma assicurata per la Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento"**

Cosa significa che in caso di sinistro è previsto uno Scoperto del 25% con il minimo di 50,00 euro?

In caso di sinistro Furto può essere prevista l'applicazione di uno Scoperto, cioè di un valore in percentuale calcolato sull'importo della somma liquidata, che rimane a carico dell'Assicurato e che pertanto non è riconosciuto nell'importo indennizzato. L'importo così calcolato va poi confrontato con il minimo, che prevale se l'importo calcolato è inferiore.

Esempi:
Somma assicurata per la Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento": 5.000,00 euro

CASO 1: Furto di beni assicurati per un valore di 1.000,00 euro
L'Indennizzo liquidabile, pari a 1.000,00 euro (in quanto la somma assicurata è capiente), viene diminuito di 250,00 euro (25% di 1.000,00 euro, superiore al minimo di Scoperto di 50,00 euro) e pertanto l'Indennizzo corrisposto all'Assicurato è pari a 750,00 euro.

CASO 2: Furto di beni assicurati per un valore di 110,00 euro
In questo caso dall'Indennizzo liquidabile di 110,00 euro si detrae il minimo di Scoperto di 50,00 euro (in quanto il valore dello Scoperto percentuale, pari a 27,50 euro, è inferiore) e pertanto l'Indennizzo corrisposto all'Assicurato è pari a 60,00 euro.

Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva)

Che cosa è assicurato

Generali Italia paga un Indennizzo supplementare, a titolo di indennità aggiuntiva, per le **spese documentate sostenute dall'Assicurato** allo scopo di rafforzare o installare:

- impianti di prevenzione o di allarme;
- mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci.

Ci sono limiti di copertura assicurativa

La copertura opera fino a concorrenza del 10% del danno liquidato in base alla copertura assicurativa, con il limite massimo di 5.000,00 euro anche se l'indennizzo complessivo supera la somma assicurata per la Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento".

Trasloco dei beni assicurati

Che cosa è assicurato

In caso di trasloco dei beni assicurati, l'assicurazione è valida in modo temporaneo su entrambe le ubicazioni, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che si verificano durante il trasporto.

Ci sono limiti di copertura assicurativa

L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni per un periodo massimo di 30 giorni a partire dalla data comunicata, tramite PEC o raccomandata, dal Contraente a Generali Italia come data di inizio delle operazioni di trasloco.

Rimozione temporanea del contenuto a seguito di Sinistro

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Garanzia, le coperture continuano a operare per i beni che rientrano nella Partita "Merci, Attrezzature e Arredamento" che non hanno riportato danneggiamenti, nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo presso altri locali, anche se non identificati come ubicazione nella Scheda Riepilogativa.

Ci sono limiti di copertura assicurativa

Per i casi di Furto, la presente estensione ha effetto se i locali della nuova ubicazione hanno caratteristiche costruttive e mezzi di protezione analoghi ai precedenti.

Art. 1.2 Beni assicurati

Che cosa è assicurato

Sono assicurati i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella Partita **"Merci, Attrezzatura e Arredamento"**, di pertinenza dell'attività dell'Assicurato e che si trovano nell'ambito dell'area dove è collocata l'attività stessa, come precisato nella Scheda Riepilogativa stessa (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi).

L'assicurazione si estende ai beni che si trovano in locali che costituiscono magazzini o depositi, che servono in via accessoria l'attività di servizio e si trovano **entro 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due Punti perimetrali più vicini)** dallo stesso, anche se tali locali non sono identificati come ubicazione nella Scheda Riepilogativa.
Sono inoltre assicurati:

- **Valori che non costituiscono Merci;**
- **Oggetti personali**, compresi i documenti, **di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti, nei locali come sopra indicati;**
- **Archivi e Supporti di Dati.**

Per i danni a **Valori**, **Oggetti personali**, **Archivi** e **Supporti di Dati**, l'eventuale Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Scoperto a carico dell'Assicurato", non opera.

Come opera la copertura

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Che cosa NON è assicurato

Dalla Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento" sono esclusi:

- **i veicoli con targa che non costituiscono merce oggetto di vendita;**
- **i beni in leasing**, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa**.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **per Archivi e Supporti di dati, ovunque posti nei locali come sopra indicati, con il limite, per annualità assicurativa, del 10% della somma assicurata alla Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento";**
- **per Oggetti personali, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti posti nei locali come sopra indicati, con il limite, per annualità assicurativa, del 10% della somma assicurata alla Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento". Per i documenti, Generali Italia rimborsa le sole spese sostenute per la loro duplicazione con il massimo di euro 500,00;**
- **per i Valori, con i limiti, per annualità assicurativa indicati in modo distinto nella Scheda Riepilogativa per i casi di Furto nei locali e Rapina nei locali previsti dall'articolo *Rischi assicurati*.**

Cosa significa che l'assicurazione Furto è prestata a Primo Rischio Assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di Sinistro, l'Indennizzo è pagato fino a concorrenza della somma assicurata, anche se il valore dei beni assicurati al momento del Sinistro è maggiore della somma assicurata. Non si applica quindi la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile in caso di assicurazione parziale. In base a tale regola la garanzia assicurativa è prestata a Valore intero e, pertanto se, al momento del Sinistro, il valore dei beni assicurati indicato in polizza risulta inferiore al valore effettivo degli stessi, l'Indennizzo riconosciuto è ridotto in proporzione.
In caso di copertura a Primo Rischio Assoluto il cliente ha quindi il vantaggio di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

Esempio
- Somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa per la Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento": 5.000,00 euro.
- Valore complessivo dei beni che rientrano nella suddetta Partita al momento del Sinistro: 15.000,00 euro.
- Furto di beni assicurati per un valore di: 4.000,00 euro.

In base all'**assicurazione a Primo Rischio Assoluto** è liquidato l'intero importo di 4.000,00 euro, anche se il valore complessivo dei beni assicurati è maggiore della somma assicurata.

In caso di **assicurazione a Valore intero, con applicazione della regola proporzionale**, si sarebbe liquidato il minor importo di 1.333,00 euro, cioè il 33,33% del danno, che è il rapporto tra somma assicurata (5.000,00 euro) e il reale valore dei beni assicurati (15.000,00 euro).

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre

Che cosa è assicurato

L'assicurazione di "Merci, Attrezzatura e Arredamento" è estesa ai beni di proprietà del Contraente che si trovano:
- nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, **se l'abitazione stessa si trova nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività** indicata in Scheda riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri** (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione o presso esposizioni, fiere, mostre e simili) in ubicazioni diverse da quella indicata in Scheda riepilogativa nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

  Ci sono limiti di copertura assicurativa

  La copertura opera con il limite di Indennizzo del 20% della somma assicurata.

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Cosa significa assicurazione per conto proprio e di chi spetta?

Significa che è possibile assicurare sia i beni del Contraente, sia i beni di proprietà di terzi relativi all'attività quando si trovano presso i luoghi assicurati.

Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.3 Garanzie accessorie e altre opzioni

Furto e Rapina su Portavalori

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto all'articolo *Rischi assicurati*, Generali Italia indennizza anche:

a) i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Furto e Rapina di Valori commessi sulla persona incaricata del trasporto dei Valori (di seguito Portavalori) nei seguenti casi:
- Furto a seguito di infortunio o improvviso malore del Portavalori
- Furto con destrezza, quando il Portavalori ha indosso o a portata di mano i Valori stessi
- Furto tramite Scippo
- Rapina

commessi, al di fuori dei locali, durante il trasferimento dei Valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori e clienti o a uffici con cui l'Assicurato ha relazioni di affari, e viceversa.
La Garanzia opera **se il trasporto** avviene con un viaggio unico **senza soste intermedie**.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:
- **con lo Scoperto del 20%**, senza tenere conto di eventuali altri Scoperti o Franchigie previsti dal contratto;

- **con il limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa**

b) le spese sanitarie documentate (**esclusi i medicinali**) che derivano dall'infortunio subito dal Portavalori a seguito di Scippo o Rapina (consumati o tentati) indennizzabili in base alla copertura assicurativa.
Ci sono limiti di copertura
La copertura opera con il limite di Indennizzo di 1.000,00 euro per annualità assicurativa.

Impianti fissi all'aperto

Che cosa è assicurato

La copertura è estesa al Furto totale o parziale di **Macchinari, Impianti al servizio del Fabbricato e Impianti di energia rinnovabile** che sono **fissi per loro natura e all'aperto**, nell'ambito dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.

Ci sono limiti di copertura assicurativa

La copertura opera:

- **con uno Scoperto del 20%, con il minimo di 250,00 euro** e senza tener conto di altri eventuali Scoperti o Franchigie previsti nel contratto;
- **con il limite di Indennizzo, per annualità assicurativa, del 40% della somma assicurata per la Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento".**

OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO

Impianto di allarme antintrusione

La copertura Furto è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato che è presente un impianto di allarme antintrusione come dichiarato in Polizza.

Ci sono limiti di copertura assicurativa

Se, al momento del Sinistro, l'impianto di allarme antintrusione, per qualsiasi motivo, non è attivo, in caso di Furto, opera uno Scoperto del 10%.

Se l'impianto di allarme antintrusione è di tipo Nebbiogeno e risulta attivato al momento del Sinistro, nei limiti del valore dei beni assicurati, il Massimale previsto per ciascuna Partita è aumentato del 10%, con il massimo di 5.000,00 euro.
Se l'impianto di allarme antintrusione è di tipo Nebbiogeno di marca URFOG e risulta attivato al momento del Sinistro, nei limiti del valore dei beni assicurati, il Massimale previsto per ciascuna Partita è aumentato del 15%, con il massimo di 7.500,00 euro.

Impianto di allarme antintrusione collegato a Centrale di sorveglianza

La copertura Furto è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato che è presente un impianto di **allarme antintrusione collegato a Centrale di sorveglianza**, come dichiarato in Polizza.

Ci sono limiti di copertura assicurativa

Se, al momento del Sinistro, l'impianto di allarme antintrusione collegato a Centrale di sorveglianza, per qualsiasi motivo, non è attivo, in caso di Furto, opera uno Scoperto del 20%.

Se l'impianto di allarme antintrusione collegato a Centrale di sorveglianza è di tipo Nebbiogeno, nei limiti del valore dei beni assicurati, il Massimale previsto per ciascuna Partita è aumentato del 10%, con il massimo di 5.000,00 euro.
Se l'impianto di allarme antintrusione collegato a Centrale di sorveglianza è di tipo Nebbiogeno di marca URFOG, nei limiti del valore dei beni assicurati, il Massimale previsto per ciascuna Partita è aumentato del 15%, con il massimo di 7.500,00 euro.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni si verificano in occasione di:

a) Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, uragani, trombe d'aria, mareggiate e Frane e altri sconvolgimenti della natura;
b) atti di Guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;

c) Esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni che provengono da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) confische e requisizioni.

Il Sinistro è comunque in copertura se, in tutti i casi sopraindicati, l'Assicurato prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

e) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati che avvengono in occasione di Incendio, Esplosione e Scoppio;
f) che derivano da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o da fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti;
g) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- **dall'Assicurato o da persone che abitano con l'Assicurato o che occupano i locali che contengono i beni assicurati o locali con questi comunicanti;**
- **da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;**

h) causati ai beni assicurati quando i locali che le contengono rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi e l'assicurazione cessa dalle ore 24 del 45° giorno; per denaro e titoli di credito in genere, dalle ore 24 dell'8° giorno.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- **lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alle coperture attivate della presente sezione diminuita di un importo pari alla percentuale di Scoperto convenuta.**
  Che obblighi ho
  L'Assicurato non può fare assicurare da altri tale importo, altrimenti perde ogni diritto all'Indennizzo.
- **la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alle coperture attivate della presente sezione diminuita della Franchigia convenuta, che resta a carico dell'Assicurato stesso.**

Se operano più Scoperti, si applica una percentuale pari al cumulo delle percentuali, con un massimo del 30%.
Se sono convenuti sia uno Scoperto in misura percentuale che una Franchigia, in caso di Sinistro, Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata in base alle coperture attivate della presente sezione diminuita della percentuale di Scoperto, con il minimo pari all'importo della Franchigia.
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo è determinato senza tenere conto di Scoperti o Franchigie, il cui ammontare viene sottratto dopo dall'importo così calcolato.

Art. 3.2 Uso per Furto o Rapina di veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Se il Furto o la Rapina sono commessi utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Scheda Riepilogativa o nell'area recintata in uso al Contraente o all'Assicurato, **la copertura opera con uno Scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato stesso**.
Che obblighi ho
L'Assicurato non può fare assicurare da altri tale importo, altrimenti perde ogni diritto all'Indennizzo.

Art. 3.3 Furto e Rapina commessi da dipendenti

Generali Italia non Indennizza i danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave dai dipendenti dell'Assicurato o di persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali che contengono i beni assicurati o locali con questi comunicanti, salvo quanto previsto alle lettere g) e h) dell'articolo *Rischi assicurati*.

Art. 3.4 Limite di indennizzo annuo complessivo per tutte le Partite assicurate e per tutte le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa

Se nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa è indicato un "Limite annuo complessivo per tutte le

Partite assicurate e per tutte le ubicazioni", Generali Italia non indennizza per uno o più Sinistri subiti dai beni assicurati nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a quello nella stessa indicato.

Art. 3.5 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La copertura opera nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo

Art. 5.1 Caratteristiche dell'Immobile

L'Immobile in cui si trovano i locali che contengono i beni assicurati deve essere costruito e coperto con:

a) cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre e altri materiali simili;
b) pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
c) altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia, solo per:
- **i Solai e il Tetto;**
- **le pareti dei locali, per la sola parte di altezza non inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici d'acqua, da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (per esempio, ballatoi, scale, terrazze e simili).**

Se la linea di gronda del Tetto dell'Immobile è situata a una altezza inferiore a 4 metri, come sopra stabilito per le pareti, il Tetto deve essere costruito:
- **con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma con sottostanti Solai;**
- **in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari o in vetro-cemento armato totalmente fisso.**

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se il Furto è commesso attraverso le pareti, i solai o il Tetto e questi non hanno le caratteristiche costruttive sopra descritte, si applica lo Scoperto del 20%.

Art. 5.2 Mezzi di chiusura dei locali

A) I danni diversi da quelli di Rapina sono indennizzabili solo se ogni apertura dei locali che contengono i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici d'acqua, da ripiani (quali, per esempio, ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, è difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- **Serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno o chiuso con serrature o lucchetti;**
- **inferriate (si considerano tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei Serramenti.**

Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci solo se di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali che contengono i beni assicurati se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Ci sono limiti di copertura

Se, in caso di Sinistro, si riscontra che le caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali non sono conformi a quanto indicato nel presente articolo, opera uno Scoperto del 20%.
Tale Scoperto non si applica se:
- **la difformità è stata ininfluente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali;**
- **il Furto è stato commesso, con la sola rottura di Vetri non stratificati di sicurezza (lettere e) e f) dell'articolo Rischi assicurati), in presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro.**

La copertura opera, inoltre, con applicazione di uno Scoperto del 20% nei seguenti casi:
- **Furto commesso con rimozione di inferriate, di Serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;**
- **Furto commesso con rimozione dalla propria sede, senza effrazione del telaio, di lastre di vetro stratificato di sicurezza.**

MEZZI DI PROTEZIONE E SICUREZZA SPECIALI

Se nella Scheda Riepilogativa è riportata la voce "Mezzi di protezione e chiusura speciali", le condizioni di cui alla lett. A) sono sostituite da quelle riportate alla seguente lettera B):

B) I danni diversi da quelli di Rapina sono indennizzabili solo se ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrina e simili) dei locali che contengono i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici d'acqua o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali, per esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), è difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- **Serramenti di legno pieno (si intende per tale il legno sotto forma di tavole, pannelli truciolari e simili, il tutto anche a strati incollati tra di loro) dello spessore totale minimo di 15 mm o di lamiera di acciaio dello spessore minimo di 0,8 millimetri (con o senza rivestimento di altro materiale), senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza che azionano catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci che si possono manovrare solo dall'interno;**
- **inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 millimetri, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, con lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 centimetri o, se non rettangolari, di forma che può essere iscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².**

  Ci sono limiti di copertura

  Se i mezzi di protezione e chiusura non rispondono alle caratteristiche di cui alla lett. B):
  - **riprende pieno vigore quanto disposto dalle condizioni di cui alla lett. A);**
  - **opera uno Scoperto del 15% per tutti i Sinistri, salva l'applicazione dei maggiori Scoperti nelle casistiche previste alla lett. A). Tale Scoperto del 15% è elevato al 30% in caso di Furto commesso con la sola rottura di cristalli o vetri non stratificati di sicurezza ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura.**

Che obblighi ho?

Art. 6.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare i locali dove è esercitata l'attività indicata nella Scheda Riepilogativa e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni richieste. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

a) **fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti**; le relative spese sono a carico di Generali Italia[30];
b) **fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia e avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, con indicazione delle circostanze del fatto e dell'importo approssimativo del danno;**
c) **nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, con un elenco particolareggiato dei beni sottratti o danneggiati, con indicazione del loro valore;**
d) **se sono sottratti titoli di credito, denunciare il fatto ai debitori ed esperire, se ne ricorre il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;**
e) **conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno, senza per questo avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;**
f) **dimostrare i danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati.**

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

ATTENZIONE: Non adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro ai punti a) e b) può far perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.*

* Art. 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio) del Codice civile.

Per i "Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà" (articolo Rischi assicurati delle Condizioni Specifiche In guardia – Furto), in caso di Sinistro, spetta al Contraente compiere gli atti necessari per accertare e determinare i danni in via definitiva. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed è esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato in base alle coperture attivate con la presente sezione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lettere a) e d) sono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro.**

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) **in modo diretto da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;**

o, a richiesta di una delle parti,

b) **fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.**

I due periti devono nominare un terzo perito in caso di disaccordo fra loro, o anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo perito, questo è nominato, anche su richiesta di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare le descrizioni e le dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo *Obblighi in caso di sinistro*;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e determinare il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo articolo Valore dei beni assicurati;
e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non interessate in modo diretto dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo *Procedura per la valutazione del danno*, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati da ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Per determinare il valore che i beni assicurati - sottratti, danneggiati - avevano al momento del Sinistro si applicano i seguenti criteri:
a) Per le **Merci**: si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, alla qualità, all'eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tenere conto dei profitti sperati; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.
   Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate le Merci vendute in attesa di consegna, se non assicurate dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, la determinazione del danno è basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita deve risultare dalle prescritte scritture.
b) Per **"Attrezzatura e Arredamento"**:
   - se le somme assicurate non sono soggette a indicizzazione, si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante;
   - se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, si stima il "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende il loro costo di rimpiazzo senza tenere conto del deprezzamento previsto. **Sono esclusi dalla copertura "Valore a nuovo" i beni fuori uso o non più utilizzati per l'uso corrente al momento del Sinistro.**

Art. 1.6 Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:
- per **Merci** e **Attrezzatura e Arredamento**, se le somme assicurate non sono soggette a indicizzazione, si considera:
  - per i beni sottratti, il valore che avevano al momento del Sinistro;
  - per i beni danneggiati, il costo di riparazione, col limite del valore che avevano al momento del Sinistro;

- per Merci, se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo *Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione* della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, si considera:
  - per i beni sottratti, il valore che avevano al momento del Sinistro;
  - per i beni danneggiati, il costo di riparazione, col limite del valore al momento del Sinistro;
- per gli **Archivi** e i **Supporti di dati** si valuta il costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico;
- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, si considerano le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento. Pertanto, anche ai fini del limite di Indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di tali spese e non al valore dei titoli;

Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:
- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.8 Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile, la somma assicurata con la Partita **"Merci, Attrezzatura e Arredamento"** e i relativi limiti di Indennizzo, sono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell'Indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione a cui il Sinistro si riferisce, di un importo uguale a quello del danno che può essere indennizzato, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza restituzione di Premio.
Generali Italia, tuttavia, reintegra in automatico la somma assicurata con la Partita **"Merci, Attrezzatura e Arredamento"** di un importo pari a quello dell'Indennizzo pagato, fino a raggiungere, per uno o più Sinistri accaduti nel periodo di assicurazione, una somma complessiva uguale a quella assicurata all'inizio.

Art. 1.9 Recuperi

Se i beni sottratti sono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare Generali Italia appena ne ha notizia.
Se Generali Italia indennizza il danno in modo integrale, i beni recuperati diventano di sua proprietà.
In caso di Indennizzo parziale, il valore del recupero si divide tra Generali Italia e l'Assicurato nella stessa proporzione.
In entrambi i casi, l'Assicurato può riprendere i beni recuperati se restituisce a Generali Italia l'Indennizzo ricevuto.

Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice civile.

---

[30] Art. 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

(SEZIONE ACCESSORIA)

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Diaria da interruzione dell'attività

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle seguenti Garanzie In solidità – Danni ai beni (Garanzie di riferimento), se attivate:

- Incendio e altri eventi
- Eventi straordinari e Impianti
- Eventi naturali - Eventi atmosferici

che provoca l'interruzione totale dell'attività di vendita dell'Assicurato, Generali Italia paga all'Assicurato stesso, per ogni ubicazione assicurata oggetto della chiusura totale, l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa per i giorni effettivi di inattività totale.
Generali Italia paga tale diaria anche se gli eventi coperti dalle Garanzia attivate sopra indicate comportano un danno a immobili e a enti mobili vicini tale da impedire o rendere difficoltoso l'accesso ai locali dell'attività di servizio.

SPESE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ

Se l'interruzione forzata e totale dell'attività di vendita si prolunga per oltre 15 giorni, Generali Italia paga le spese supplementari necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa, secondo i seguenti termini e condizioni:

a) se si rende necessario comunicare il trasferimento a un nuovo indirizzo o promuovere la riapertura dell'attività (compresa la pubblicità effettuata tramite stampa o radiodiffusione locale, affissioni o dépliant), Generali Italia rimborsa le spese di pubblicità e promozione necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa.
   Ci sono limiti di copertura
   La Garanzia opera fino a un massimo di 2.500,00 euro per Sinistro;
b) se si rende necessario l'intervento di personale per riavviare l'attività (per esempio risistemare le vetrine, riempire gli scaffali, riassortire la composizione del magazzino), Generali Italia paga le spese sostenute per lavoratori in regime di somministrazione.
   Ci sono limiti di copertura
   La Garanzia opera fino a un massimo di euro 2.500,00 per Sinistro.

Per determinare l'Indennizzo dovuto non si applica la regola proporzionale[31].

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono causati in modo diretto o indiretto, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**
- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.**

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.
Sono inoltre esclusi i danni che derivano da prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne come norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.**

Sono esclusi i danni da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, Allagamento, Bombe d'acqua.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con una Franchigia di 3 giorni; la diaria giornaliera non è pertanto dovuta per i primi 3 giorni di inattività, compreso quello del Sinistro;**
- **per un'interruzione massima complessiva di 90 giorni.**

Inoltre, se nel periodo di tempo considerato l'Assicurato esercita in altri luoghi un'attività totalmente o parzialmente sostitutiva, l'Indennizzo dovuto è ridotto del 30%.

Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia In solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi, per la Partita "Impianti a energia rinnovabile", che provoca l'indisponibilità dell'Impianto fotovoltaico, Generali Italia paga all'Assicurato un'indennità aggiuntiva forfettaria per il mancato uso dell'impianto stesso.
L'indennità aggiuntiva è calcolata nella misura di 1,50 euro al giorno per ogni 1.000,00 euro di Indennizzo per il Danno materiale e diretto all'Impianto fotovoltaico moltiplicato per il numero di giorni compresi tra la data di accadimento del Sinistro e quella di avvenuta riparazione dell'impianto stesso.
Il periodo considerato ai fini dell'Indennizzo **è limitato al tempo minimo necessario per la riparazione dell'impianto e non può in ogni caso superare i 90 giorni**.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da prolungamento dell'inattività dell'impianto causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;**
- **difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate dovute a cause esterne come regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra e simili.**

Ci sono limiti di copertura

L'indennità aggiuntiva opera:

- **con la Franchigia per Sinistro;**
- **con il limite di Indennizzo per annualità assicurativa**

indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Danni indiretti

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle seguenti Garanzie In solidità – Danni ai beni attivate (Garanzie di riferimento):

- Incendio e altri eventi
- Eventi straordinari e Impianti
- Eventi naturali - Eventi atmosferici

Generali Italia paga all'Assicurato un **Indennizzo supplementare a titolo di danni indiretti pari al 20% dell'Indennizzo liquidato in base alle Garanzie di riferimento** per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento", "Merci". Tale supplemento di Indennizzo è calcolato separatamente per ciascuna Partita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia non paga, per ogni Partita, importo maggiore della relativa Somma assicurata, anche se l'importo dell'Indennizzo per Danni materiali e diretti aumentato del predetto 20% è superiore.

Cosa vuol dire indennizzare con il limite della Somma assicurata?

Esempio

Somma assicurata Garanzia Incendio - Partita "Immobile": 100.000,00 euro
Indennizzo per Danni materiali e diretti: 90.000,00 euro
Indennizzo forfettario per Danni indiretti: 18.000,00 euro (pari al 20% di 90.000,00 euro)
Indennizzo totale teorico: 108.000,00 euro (pari a 90.000,00 euro + 18.000,00 euro)
Indennizzo totale effettivo: 100.000,00 euro (pari alla Somma assicurata per la partita "Fabbricato")

Maggiori spese

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle seguenti Garanzie In solidità - Danni ai beni attivate (Garanzie di riferimento):

- Incendio e altri eventi
- Eventi straordinari e Impianti
- Eventi naturali - Eventi atmosferici

che provoca l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, Generali Italia paga all'Assicurato le spese straordinarie documentate che lo stesso ha dovuto sostenere per proseguire l'attività per la sola differenza tra:

- le spese sostenute
- le normali spese necessarie alla prosecuzione dell'attività che avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

Come opera la copertura

Per questa copertura non opera la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di assicurazione parziale[32].

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono causati in modo diretto o indiretto, che derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**
- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Sono esclusi, inoltre, i danni che conseguono a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.**
  Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro;**
- **con il limite di Indennizzo riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.**

Maggiori spese da Furto

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle Garanzie In guardia - Furto, che provoca l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese straordinarie documentate che lo stesso ha dovuto sostenere per la ripresa dell'attività per la differenza tra:

- le spese sostenute
- le normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

Come opera la copertura

Per questa copertura opera la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di assicurazione parziale[33].

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono causati in modo diretto o indiretto, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**
- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.**

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.
Generali Italia non indennizza inoltre le maggiori spese che conseguono a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:
- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:
- **con un limite di Indennizzo pari al 10% dell'Indennizzo liquidabile in base alla Garanzia di riferimento In Guardia - Furto;**
- **con una Franchigia di 2 giorni; l'Indennizzo è pertanto dovuto per le sole maggiori spese sostenute dal terzo giorno di interruzione dell'attività;**
- **per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro Furto.**

Come vengono indennizzate le Maggiori spese da Furto?

Esempio
Data del Sinistro: 1° giugno
Indennizzo complessivo liquidabile a termini della Garanzia Furto: 50.000,00 euro
Data di interruzione dell'attività: 2 giugno
Data di ripresa dell'attività: 1° luglio
Spese straordinarie sostenute per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate:
- in data 2 giugno: 1.000,00 euro (in Franchigia)
- in data 10 giugno: 10.000,00 euro (in copertura)
- in data 30 settembre: 3.000,00 euro (non in copertura in quanto sostenuta oltre il periodo di copertura)

Indennizzo teorico: 10.000,00 euro (spese straordinarie sostenute per la ripresa dell'attività tra il 3° e il 90° giorno di interruzione)
Limite di Indennizzo: 5.000,00 euro (pari al 10% dell'Indennizzo complessivo liquidabile a termini della Garanzia Furto)

Indennizzo effettivo: 5.000,00 euro (importo minore tra l'Indennizzo teorico e il limite di Indennizzo).

Indennità aggiuntiva per forzata inattività

Che cosa è assicurato

Per la forzata inattività nell'ubicazione per la quale è attivata la Garanzia base della sezione In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi, Generali Italia paga all'Assicurato una diaria per ogni giorno lavorativo di chiusura nei casi di seguito indicati.

1. **Forzata inattività a seguito di Danno subito dai vicini**
   - Terzi che occupano una porzione dello stesso Immobile che ospita l'attività dell'Assicurato subiscono un Danno materiale e diretto da Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate alla suddetta porzione dell'Immobile;
   - Tale Danno comporta che **l'Assicurato non può accedere ai propri locali ed è costretto a sospendere l'attività**.
2. **Forzata inattività a seguito di Danno subito dai fornitori di servizio**
   - Fornitori in esclusiva di energia elettrica, acqua, gas, subiscono un Danno materiale diretto da Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate che comporta la sospensione della fornitura.
   - Tale **mancata erogazione di energia elettrica, acqua, gas, comporta che l'Assicurato è costretto a sospendere l'attività**.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione vale a condizione che, se l'evento che ha provocato a vicini, fornitori di beni o fornitori di servizi il danno che ha determinato la forzata inattività dell'Assicurato, avesse colpito i beni assicurati, il Sinistro sarebbe indennizzabile in base alle Garanzia Incendio e altri eventi.
In tutti i casi, la copertura opera:
- **con una Franchigia di 3 giorni; la diaria giornaliera non è pertanto dovuta per i primi 3 giorni di inattività;**
- **con il limite di 100,00 euro per giorno lavorativo di chiusura;**
- **col limite complessivo di 1.500,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.**

Ci sono limiti di copertura?

Art. 2.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa, che forma parte integrante del contratto.

Dove vale la copertura?

Art. 3.1 Validità territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, situate nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Per le Garanzie In continuità – Danni da interruzione di esercizio, si applicano le NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO previste per le rispettive Garanzie di riferimento.

---

[31] Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile.
[32] Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile.
[33] Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni e le informazioni che occorrono.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le sezioni:
- In solidità - Danni ai beni
- In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali di legge (formula per attività di servizio soggette all'obbligo di legge)
- In guardia - Furto

possono essere attivate o disattivate in modo autonomo le une dalle altre, **ferme le regole di dipendenza** tra Garanzie base e Garanzie accessorie nell'ambito di ciascuna sezione.
Le Garanzie della sezione Calamità naturali ed eventi catastrofali - formula dedicata alle attività di servizio non soggette all'obbligo di legge, **possono essere attivate con** le Garanzie In solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi.
Alcune Garanzie accessorie delle due sezioni In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali (formula di legge e formula dedicata alle attività di servizio non soggette all'obbligo di legge), **si attivano solo se presenti** le omologhe Garanzie In solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi e la disattivazione di queste comporta la disattivazione anche delle specifiche Garanzie della sezione Calamità naturali ed eventi catastrofali alle stesse collegate.
Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **possono essere attivate con** le Garanzie In solidità – Danni ai beni, con le Garanzie In guardia – Furto o con le Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofali di legge.
Le Garanzie In continuità – Danni da interruzione di esercizio **si attivano o possono essere attivate solo se attive** le rispettive Garanzie di riferimento. La disattivazione delle Garanzie di riferimento comporta **la disattivazione delle Garanzie** In continuità – Danni da interruzione di esercizio alle stesse connesse.

AVVERTENZA: In caso di attivazione congiunta di alcune sezioni sono previsti sconti sul Premio.
Pertanto, **la disattivazione di una sezione può comportare una variazione in aumento del Premio dovuto per le Garanzie di altra sezione che rimangono attive**.

Cosa significa perdere lo sconto previsto per l'attivazione congiunta di due Garanzie?

Esempio

Premio Garanzie In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi	200,00 euro (se attivate senza Garanzie di altre sezioni)
Premio Garanzie In guardia - Furto	300,00 euro (se attivate senza Garanzie di altre sezioni)
Premio totale Garanzie (entrambe attive) • In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi • In guardia - Furto	475,00 euro (200,00+300,00) euro con lo sconto del 5%

Se nel corso dell'Assicurazione vengono disattivate le Garanzie In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi, il Premio per le Garanzie In guardia - Furto ritorna a 300,00 euro, senza lo sconto del 5%.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

Generali Italia può recedere, con effetto per tutte le Garanzie del presente Modulo, **in conseguenza della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il Modulo stesso**, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia. Se il Sinistro non colpisce Garanzie che appartengono alla sezione In solidità Eventi naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofali di legge, il recesso ha effetto per tutte le Garanzie del Modulo, escluse le Garanzie di tale sezione.

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso**.
Il recesso:
- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà dello stesso - prevista all'articolo *Recesso in caso di sinistro* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO - di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro**.**
In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.